

E Prot. n. 238/2015 del 16/07/2015



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Il Sottosegretario di Stato

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UDCM_GAB

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0016458 - 15/07/2015 - USCITA

Roma, 15 Luglio 2015

Dr. Andrea Camporese
Presidente AdEPP
segreteria@adepp.info

Dr. Daniele Vaccarino
Presidente CNA
cna@cna.it

Dr. Giorgio Berloffia
Presidente CNA Professioni
professioni@cna.it

Dr.ssa Emiliana Alessandrucchi
Presidente COLAP
segreteria@colap.it

Dr. Giorgio Merletti
Presidente CONFARTIGIANATO
segreteria@confartigianato.it

Dr. Angelo Deiana
Presidente CONFASSOCIAZIONI
presidenza@anpib.com

Dr. Calogero Lo Castro
Presidente CONFEDERTECNICA
confedertecnica@confedertecnica.it

Dr. Gaetano Stella
Presidente CONFPROFESSIONI
info@confprofessioni.eu

Dr. ssa Maria Elvira Calderone
Presidente CUP (Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e dei Collegi
Professionali)
presidente@consulentidellavoro.it

Dr. Armando Zambrano
Coordinatore Rete Professioni
Tecniche
segreteria@cni-online.it

Dr. Mario Baccini
Presidente Ente Nazionale
Microcredito
segreteria@microcreditoitalia.org

Dr. Alessandro Palmitelli
INVITALIA
apalmitelli@invitalia.it
p.c. dprestandrea@invitalia.it

Dr. Gianfrancesco Romeo
Ufficio Legislativo Ministero dello
Sviluppo Economico
gianfrancesco.romeo@mise.gov.it

Dr. Carlo Sappino
Direttore Generale per gli incentivi alle
imprese
Ministero dello Sviluppo Economico
dgiai.segreteria@mise.gov.it

Dr. Gianfrancesco Vecchio
Direttore Generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica
Ministero dello Sviluppo Economico
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Oggetto: seconda convocazione gruppo di lavoro “COMPETITIVITA’
DELLE LIBERE PROFESSIONI”

Da più parti, nel settore delle libere professioni, sono arrivati segnali di inquietudine inequivoci che non potevano rimanere inascoltati, specie dopo l’innalzamento del livello di povertà che ha riguardato questa categoria.

Per questa ragione, Il 15 aprile u.s., si è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Tavolo tecnico sulla competitività delle libere professioni e, nel corso della prima riunione, il gruppo di lavoro ha focalizzato l’attenzione sulle barriere burocratiche che ostacolano l’attività economica dei professionisti e sulla possibilità di sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle professioni attraverso incentivi dedicati alla creazione d’impresa ed il sostegno all’autoimprenditorialità per promuovere e finanziare il rafforzamento ed il miglioramento dei servizi professionali nei diversi settori.

Per le ragioni sopra elencate è convocato il tavolo professioni in data **22 luglio p.v., alle ore 15.30, presso la sede di Via Molise, 2, Sala Riunioni VI Piano**, con i seguenti temi all’ordine del giorno:

1. Rapporti con le Regioni

Presentazione della proposta di Protocollo d’intesa tra Mise e Regioni contenente le misure di rafforzamento della competitività delle libere professioni per superare i numerosi ostacoli e/o disparità amministrative riscontrabili nelle diverse entità territoriali.

2. Confronto con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, Dott. Carlo Sappino.

- a) accessibilità partite iva al PON Competitività;
- b) analisi dei dati di accesso al fondo di garanzia e microcredito da parte dei professionisti e promozione degli stessi;
- c) estendibilità ai professionisti di alcune misure di agevolazione;
- d) nuovi modelli organizzativi tra singoli professionisti cui dedicare specifiche misure.

3. Confronto con il Presidente dell' ENTE NAZIONALE DI MICROCREDITO, Dott. Mario Baccini.

- a) sinergia con gli Sportelli lavoro strutturati dall'ENM;
- b) strumenti finanziari di garanzia ad hoc;
- c) attività di assistenza tecnica ad hoc;
- d) sinergia con le attività realizzabili a valere sul Fondo centrale di garanzia presso il quale è stata costituita la "sezione microcredito".

4. Confronto con Alessandro Palmitelli di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa).

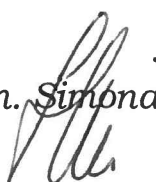
- a) Presentazione di misure di accesso al credito da parte di liberi professionisti.

5. Proposte e/o suggerimenti

6. Varie ed eventuali

Al fine di garantire un coinvolgimento attivo da parte di tutti i presenti, Vi invito a prender parte all'incontro con due rappresentanti per associazione e di comunicarne tempestivamente i nominativi.

Certa di una Vostra numerosa adesione, Vi saluto cordialmente.

Sen.  Vicari

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI
POLITICHE E MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
COMPETITIVITÀ DEI PROFESSIONISTI**

**TRA
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
LE REGIONI**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti MISE)** -
rappresentato da _____, _____ nato/a il _____ e domiciliato/a per la
carica presso la sede _____, _____

E

La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** -
rappresentata da _____, _____ nato/a il _____ e domiciliato/a per la
carica presso la sede _____, _____

di seguito congiuntamente indicati come le "Parti"

Premesso che:

- il mercato del lavoro sta attraversando cambiamenti radicali. Le decise variazioni registrate sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, le novelle legislative e le recenti innovazioni tecnologiche stanno modificando il "lavoratore del domani". Allo stesso tempo *business model* destrutturanti si stanno facendo strada in tutti i settori. Questa tendenza ha conseguenze rilevanti in ogni ambito: impresa, lavoro subordinato e lavoro autonomo;
- in Italia vi sono oltre 2,5 milioni di lavoratori autonomi operanti nel settore dei servizi e della conoscenza, oltre 2 milioni di iscritti agli ordini, un indotto di circa 200.000 dipendenti ed un sistema produttivo composto da oltre 1 milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 milioni di operatori che rappresenta il 12,5 % del Pil italiano;

- la crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva, indicata dall'Unione Europea, è realizzabile solo attraverso una partecipazione attiva dei professionisti ed un investimento nella loro competitività;
- di conseguenza, è quanto mai necessario rendere i professionisti destinatari di politiche specifiche. Questi dovranno, grazie ad un serio intervento delle istituzioni, poter contare su misure e strumenti nuovi al fine di competere attivamente nel mercato globale;
- sarà necessario, dunque, applicare anche ai professionisti italiani alcune delle norme proprie dell'impresa, pensate dal legislatore per assicurare un'effettiva tutela dei soggetti economici rispetto alla competizione ed alle distorsioni del mercato;
- rappresentando il settore dei servizi il 70% del PIL europeo, è indispensabile agevolare la mobilità dei professionisti italiani in Europa e nel Mondo, anche attraverso servizi di promozione e mediante il riconoscimento delle qualifiche con procedure smart, semplici e chiare.

Considerato che:

- la definizione europea di “impresa” ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni e come tale comprende anche i professionisti;
- l'Unione Europea ha adottato *l'Entrepreneurship 2020 Action Plan* con l'obiettivo di liberare e stimolare il potenziale imprenditoriale europeo, rimuovere gli ostacoli esistenti e di rivoluzionare la cultura imprenditoriale europea;
- i professionisti, proprio come ogni PMI, dovranno affrontare le problematiche relative all'accesso ai nuovi mercati, all'impatto della rivoluzione digitale, all'e-service, all'accesso al credito, alla ricerca ed all'innovazione;

- i nuovi modelli di business e le nuove tecnologie potrebbero destrutturare le tradizionali modalità di lavoro dei professionisti e dei servizi professionali;
- l'Italia è il Paese dell'Unione Europea che ha il maggior numero di liberi professionisti;
- nei prossimi anni vi sarà una significativa espansione e trasformazione del settore dei servizi a discapito del manifatturiero.

Viste le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di politiche per la competitività e le piccole medie imprese;

Viste le competenze delle Regioni in materia di sviluppo economico e mercato del lavoro;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il seguente Protocollo d'intesa.

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 Oggetto del Protocollo d'Intesa

L'oggetto del presente Protocollo d'Intesa è lo sviluppo di un programma organico di collaborazione tra il MISE e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per lo studio, la pianificazione e l'attuazione di politiche e di iniziative rivolte allo sviluppo ed alla competitività delle libere professioni in Italia, in linea con gli strumenti offerti dal sistema economico e giuridico europeo.

Art. 3

Destinatari

I progetti e le attività di cui al presente Protocollo saranno destinati ai professionisti italiani iscritti e non iscritti al relativo ordine professionale.

Art. 4

Modalità d'attuazione

Le Parti si impegnano a realizzare quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa anche attraverso incontri periodici promossi dal MISE con le Regioni, alla presenza delle associazioni dei professionisti.

Il MISE dovrà presiedere il tavolo e coordinare i lavori, invitando ed eventualmente coinvolgendo le altre Amministrazioni pubbliche e le Agenzie tecniche di volta in volta interessate.

Art. 5

Aree di intervento

Le Regioni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze, nella elaborazione dei programmi e delle politiche a sostegno della competitività delle PMI ed a prevedere specifiche misure anche con riferimento ai liberi professionisti.

In particolare le Regioni con il supporto del MISE interverranno al fine di promuovere:

- l'eliminazione e la riduzione degli ostacoli burocratici che limitano l'attività economica dei professionisti, esasperando gli oneri amministrativi connessi all'attività medesima;

- la semplificazione e lo snellimento della normativa (es. requisiti per l'accesso ai bandi, iscrizione Camera di Commercio, etc.), che condiziona lo svolgimento dell'attività economica;
- la facilitazione dell'accesso al credito agevolato, ai mercati finanziari ed alla micro finanza, anche con l'ausilio dei fondi Confidi, dei Fondi nazionali e Comunitari e di tutti gli strumenti esistenti atti a migliorare ed accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese;
- l'agevolazione dell'eleggibilità dei liberi professionisti rispetto ai programmi di accesso semplificato al credito, nonché di offerta di garanzie bancarie;
- la promozione dell'eleggibilità del professionista rispetto all'accesso ai fondi comunitari, ai benefici ed agli incentivi, compatibilmente con l'inquadramento normativo, le finalità e gli ambiti di intervento dei programmi e delle singole misure agevolative;
- la verifica dei requisiti previsti dai diversi programmi operativi per l'accesso alle azioni per l'eventuale partecipazione alle stesse da parte del professionista;
- lo sviluppo dello spirito d'impresa in ambito professionale, grazie agli incentivi dedicati alla creazione di impresa ed agli incentivi per l'autoimpiego, per il lavoro autonomo e la micro impresa, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e/o dal Fondo Sociale Europea (FSE), attraverso i Programmi Operativi Regionali e Nazionali, in coerenza con le rispettive strategie e obiettivi specifici e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

- il sostegno all'autoimprenditorialità, al fine di promuovere e finanziare il rafforzamento ed il miglioramento dei servizi professionali nei diversi settori;
- la promozione dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime;
- la gestione dell'impatto dell'ICT e della *digital revolution*, sull'organizzazione del lavoro professionale e sulla creazione ed erogazione di servizi integrati;
- l'analisi della diffusione e dell'impatto dei nuovi *business model web-based* e dell'*e-service* in ambito professionale, anche al fine di individuare le competenze necessarie per promuovere l'innovazione e la crescita;
- la promozione della Ricerca, dello Sviluppo e dell'innovazione a sostegno della competitività dei professionisti quali imprenditori destinatari di specifiche azioni di supporto alla competitività, che dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno ad ogni forma e tipo di ricerca attraverso una collaborazione ed un collegamento in grado di agire da leva di innovazione anche per tutti gli altri settori ed ambiti economici;
- il supporto ai professionisti rispetto alla concorrenza transnazionale, tenuto presente l'impatto dell'apertura dei mercati e la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 6
Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Lo stesso potrà essere rinnovato di comune accordo; è fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno specificate dalle Parti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, _____

Il sistema degli incentivi a sostegno dei liberi professionisti

(bozza)

Roma, 24 luglio 2015

Al fine di comprendere gli orientamenti in materia di politiche di incentivo e sostegno dei liberi professionisti è stata effettuata una rapida ricognizione su una serie di interventi attivati dalle singole regioni a valere su fondi europei FSE e Fesr o su risorse proprie, che potessero avere come beneficiari anche i liberi professionisti sia del sistema ordinistico che non ordinistico.

Da una prima sommaria indagine su alcuni bandi attivati nel periodo 2014-giugno 2015 dalle regioni italiane emerge un *orientamento ancora piuttosto debole in termini di politiche organiche a sostegno all'ampio sistema delle libere professioni*. Nel confronto tra gli incentivi disponibili per le imprese regolarmente iscritte nell'apposito Registro camerale (anche in forma individuale) e gli incentivi destinati a chi opera nel campo della libera professione, i secondi appaiono ancora in una forte condizione di minorità.

La debolezza del quadro complessivo in cui si collocano gli incentivi destinati a chi opera nella libera professione si manifesta con aspetti diversi sia di ordine *quantitativo* che *qualitativo*. In particolare:

- **Il numero degli interventi a sostegno dei liberi professionisti appare assai ridotto rispetto alla molteplicità di incentivi e forme di aiuti destinati alla categoria delle imprese**, intendendo con ciò le strutture organizzative (anche di ridotte dimensioni) che rispondano al requisito di iscrizione presso l'apposito registro camerale;
- nella maggior parte delle linee di incentivo esaminate, gli interventi sono destinati ad imprese (secondo l'accezione sopra indicata) ed ai lavoratori autonomi. **Non vi è dunque uno specifico orientamento ad attivare misure *ad hoc* per lavoratori liberi professionisti** inseriti in contesti più strutturati e complessi di quelli in cui si può inserire, ad esempio, un giovane lavoratore in cerca di occupazione con un orientamento ad operare come lavoratore autonomo. Nei casi in cui, dunque, anche i liberi professionisti possono di fatto usufruire di misure di incentivo, queste appaiono già in partenza poco efficaci, poco utili ad elevare il livello qualitativo del lavoro svolto da un libero professionista ed ad innalzarne la propria capacità competitiva;
- la parte più rilevante di interventi di sostegno a cui i liberi professionisti attualmente possono **accedere è quella riguardante il microcredito**, che consente di godere di garanzie per prestiti di importo assai esiguo. Per quanto importante, tale misura riguarda

lavoratori in difficoltà mentre i liberi professionisti avrebbero bisogno di interventi a più ampio raggio, capaci di migliorare, oltre che le possibilità di accesso al credito, anche ulteriori fattori che incidono sulla loro capacità competitiva. Molto più efficace per gli studi professionali più strutturati sarebbe l'accesso al Fondo di Garanzia PMI gestito direttamente dal MISE e aperto ai liberi professionisti;

- sembrano **ancora pochi e piuttosto limitati i casi di incentivo, con finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato, per la realizzazione di nuovi investimenti materiali o immateriali**, destinati specificatamente a chi esercita la libera professione;
- **gli incentivi afferenti il filone delle start-up sembrano escludere tutte le libere professioni** poiché possono accedere a questo tipo di incentivo solo le imprese regolarmente iscritte all'apposito registro; andrebbe attivato (in misura maggiore di quanto accada oggi) un sistema di incentivi che consenta alle start-up quanto meno di usufruire, attraverso contributi a fondo perduto, di servizi ad elevato valore aggiunto che gran parte delle professioni riescono a mettere in campo (consulenze di tipo legale, finanziario, commerciale, tecnico-scientifico);
- sono molti i casi in cui i **bandi regionali concedono solo in apparenza incentivi ad operatori anche a lavoratori autonomi operanti nel settore dei servizi professionali, scientifici e tecnici** (per cui sarebbero ammessi i liberi professionisti), salvo poi indicare che anche il lavoratore autonomo deve costituirsi come impresa iscritta all'apposito Registro al momento dell'ottenimento del finanziamento (emblematico è l'incentivo al Microcredito previsto dalla Regione Toscana).

Sebbene alcuni passi in avanti siano stati compiuti, e sebbene vi sia un esplicito orientamento dell'Amministrazione Centrale ad aprire il sistema degli incentivi alle libere professioni, nella maggior parte dei casi i liberi professionisti sono tuttora esclusi dalla grande maggioranza degli incentivi in essere. Molte le Regioni che si richiamano alla normativa europea che, con il **Reg. 651/2014 equipara esplicitamente chi esercita lavoro autonomo** – quindi anche i liberi professionisti - **alla categoria delle imprese** (*Allegato 1, art. 1 “Definizione di impresa – Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono*

considerate tali le attività che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica"). Ciò non di meno molti bandi, pur richiamando tale regolamento, impongono che i beneficiari rientrino nella categoria delle imprese regolarmente iscritte al registro camerale. Casi evidenti di tale contraddizione, da considerarsi molto grave, sono alcuni bandi della Regione Lombardia e della Regione Molise che destinano risorse alle MPMI richiamandosi alla definizione comunitaria di impresa ma escludendo, *de facto*, i liberi professionisti dai medesimi incentivi.

*Appare evidente come non sia sufficiente una generica apertura dell'Amministrazione centrale ad interventi a favore dei liberi professionisti. Occorre, in primis, un'azione più articolata e complessa finalizzata a dare centralità alla categoria dei liberi professionisti, anche imponendo una più corretta attuazione di norme nazionali e comunitarie molto chiare al riguardo. Occorre sottolineare che già nel 2006 un decreto legislativo esplicitava l'equiparazione dei liberi professionisti a quello delle imprese. In particolare l'Art. 3 comma 2 D.Lgs. 30/2006, "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", stabilisce quanto segue: "2. **L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza** di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni Intellettuali".*

Un secondo aspetto da considerare riguarda l'allargamento dell'ambito di intervento degli incentivi per i liberi professionisti. *Occorre innalzare fortemente la qualità dell'azione (tipologia di incentivi) a favore di tale categoria*, azione che non può limitarsi ad ambiti come il microcredito o incentivi per investimenti materiali. Occorre in primo luogo verificare i fabbisogni del sistema delle libere professioni al fine di destinare i fondi disponibili ad attività realmente utili e che siano in grado di migliorare la competitività di questo segmento non secondario del sistema produttivo nazionale.

Alcuni ambiti prioritari da incentivare possono essere i seguenti anche alla luce di alcune esperienze interessanti messe in campo da alcune regioni con misure di sostegno pensate in via esclusiva per i liberi professionisti (vedi i casi della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano):

- misure di incentivo per forme di aggregazione e reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;
- incentivi per il *coworking* nell'ambito degli studi professionali, con incentivi non solo destinati ai giovani;
- agevolazioni per nuovi investimenti all'interno degli studi professionali;
- misure di sostegno alla certificazione di qualità negli studi professionali e alla certificazione delle competenze professionali;
- misure di sostegno e incentivo al passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;
- incentivi destinati al settore industriale, ma capaci di attivare una domanda aggiuntiva di servizi ad elevato valore aggiunto che i liberi professionisti possono erogare; è il caso delle start-up a che potrebbero utilizzare parte degli incentivi a disposizione per l'acquisto di servizi *knowledge intensive*;
- misure a sostegno delle donne che esercitano la libera professione;
- contributi per misure di welfare che consentano la conciliazione dei tempi di lavoro-famiglia tra i liberi professionisti ed il sostegno alla maternità e paternità (vedi misure messe in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia).

Si tratta solo di una prima lista di ambiti di intervento da ampliare.

Un terzo ed ultimo aspetto rilevante è rappresentato dalla predisposizione di bandi scritti in modo più semplice di quanto non accada attualmente, in cui sia esplicita la possibilità per i liberi professionisti di prendere parte o meno agli incentivi. Da questo punto di vista sembrano rilevanti alcune esperienze riguardanti sia il Friuli Venezia Giulia che quelli della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel primo caso si tratta di un pacchetto di interventi a sostegno dell'occupazione esclusivamente indirizzati alla categoria dei liberi professionisti iscritti all'Albo. Nel secondo caso si tratta di bandi per la nuova imprenditorialità, per il sostegno al passaggio generazionale e per l'imprenditorialità femminile esplicitamente aperti a liberi professionisti esercitanti la professione in forma individuale o associata.

Nel complesso, dunque, le poche misure di incentivo indirizzate ai liberi professionisti appaiono:

- deboli;
- generaliste (quindi a basso impatto per chi esercita la libera professione);
- focalizzate su tematiche di scarso impatto strategico e poco orientate a risolvere le diverse problematiche che gli studi professionali oggi devono affrontare;
- sottoposte alla disapplicazione di norme comunitarie e nazionali che equiparano i liberi professionisti all'impresa.

Occorre necessariamente superare queste criticità anche attraverso un percorso di collaborazione tra il Mise e le strutture che a vario titolo rappresentano il vasto sistema delle libere professioni.

Tav. 1 Bandi di sostegno ai professionisti posti in essere dalle Regioni. Luglio 2015

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Microcredito per le imprese	Regione Abruzzo	Volto alla concessione di microcrediti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro ed ha l'obiettivo primario di sostenere la microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando l'avvio di nuove attività imprenditoriali ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento di investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. Spese ammissibili: spese di funzionamento e di gestione (a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le seguenti voci: utente, affitti,..), le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto; le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, scorte di magazzino, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all'attività	Si, ammessi i liberi professionisti	Per i liberi professionisti l'importo minimo è di 5000 euro l'importo massimo è di 10.000 euro, per le imprese il limite massimo è di 25.000 euro	FSE Abruzzo	Si
Attuazione dell'art. 90 comma 7 del codice degli appalti per un elenco di giovani professionisti per i servizi di architettura e ingegneria	Regione Abruzzo	Impegno del presidente della Giunta regionale abruzzese a creare e aggiornare l'elenco dei giovani professionisti ai sensi dell'art. 90 comma 7 Codice degli appalti				Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
139 voucher per laureati e diplomati residenti in Abruzzo	Abruzzo Sviluppo	partecipazione a progetti di work experience all'interno di università, centri di ricerca, enti o imprese in Italia o in un Paese dell'Unione Europea. La durata delle esperienze di lavoro va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni. Tutti i costi (compresi viaggio, vitto e alloggio) saranno coperti dal voucher di mobilità il cui importo andrà da 3.500 euro – nel caso in cui l'esperienza di lavoro duri un mese e si realizzi in Italia – a 7.000 euro nel caso si svolga all'estero per una durata di 2 mesi.	laureati o il diplomati di scuola secondaria di II grado, associato a competenze e esperienze professionali tecnico-specifiche		FSE Abruzzo	-
Erogazione di microcrediti	Regione Basilicata	sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio regionale, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di categorie di soggetti che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. Finanziamento ottenibile fino ad un massimo di 25.000 euro	Soggetti ammissibili microimprese con progetti di crescita e sviluppo aziendale; • persone fisiche, singole o in gruppo, con idee di impresa, ed in particolare individui rientranti nella categoria dei soggetti svantaggiati; • operatori del privato sociale; • enti no profit operanti nei settori a valenza sociale. Ammessi lavoratori autonomi quindi anche professionisti iscritti e non iscritti ad Albo		FSE Basilicata	Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Interventi per la creazione di lavoro stabile in Basilicata	Regione Basilicata	concessione di un incentivo fino a euro 10.000,00 all'anno per un massimo di due anni, alle imprese che hanno unità locali in Basilicata a) per l'assunzione di uno o più lavoratori a tempo indeterminato full-time o part-time; b) per la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo pieno e indeterminato per uno o più lavoratori	Ammessi: imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, imprese con finalità solidaristiche iscritte al REA		FSE Basilicata	Si
Fondo per le attività professionali promosse da donne - Approdo	Regione Calabria	Incentivi per l'acquisto di prodotti e strumenti informatici per donne professioniste iscritte all'Albo, professioniste non bancabili e con età non superiore a 30 o 35 anni (a seconda delle misure previste)	Solo libere professioniste iscritte all'albo e con età non superiore a 35 anni		FSE Calabria	Si
Fondo Garanzia Occupazione per favorire l'accesso al credito delle imprese e l'occupazione in Calabria	FinCalabria	La formula è quella della garanzia bancaria concessa dalla Regione Calabria per un valore dell'80% del costo salariale del neo-assunto, cui si associa un contributo in conto capitale del 100%, a copertura degli interessi passivi maturati, nonché un possibile contributo a fondo perduto del 50% per la realizzazione di opere d'adeguamento	Impresa o gruppi di imprese o lavoratori autonomi		FSE Calabria	Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Incentivi al ricorso a giovani professionisti da parte delle imprese campane"	Regione Campania	L'Avviso è diretto ad incentivare il ricorso a giovani professionisti da parte delle imprese che necessitano di servizi professionali specialistici per la crescita e lo sviluppo aziendale. Possono presentare domanda per accedere all'incentivo le PMI aventi sede legale/operativa sul territorio della Regione Campania, purché non in stato di liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali. Il contributo è finalizzato al rimborso all'impresa beneficiaria del servizio professionale erogato, a copertura del 50% del costo sostenuto oltre al rimborso dell'IVA se dovuta, entro un tetto massimo di contributo ammissibile pari ad €10.000,00	Solo imprese che intendano avvalersi di servizi offerti da giovani professionisti. Aperto sia ad iscritti ad Albo che a professionisti non regolamentati	Misura indirettamente destinata ai liberi professionisti	FESR Campania	No
Bando Star-up innovative 2014	Regione Emilia Romagna	Destinatari del bando sono singole piccole imprese – compresi consorzi, società consortili e società cooperative – con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e costituite successivamente al 1° gennaio 2011, iscritte alla Sezione speciale in qualità di Startup innovativa del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. L'intervento sostiene i costi necessari in fase di startup e i primi investimenti finalizzati all'espansione dell'impresa. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, che non deve essere inferiore a 75mila euro	Il bando è aperto ad imprese che vogliano operare anche nei servizi tecnico professionali, ma i destinatari delle misure di incentivo non possono essere liberi professionisti ma solo imprese	Non è destinata ai professionisti dell'area tecnica ma ad imprese iscritte al Registro imprese	FESR Emilia Romagna	No

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Credito Adesso	FinLombar da	Credito Adesso, è un'iniziativa nata nel 2012 per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle micro, piccole e medie imprese operanti in Lombardia mediante la concessione di finanziamenti chirografari dietro presentazione di uno o più ordini/contratti di fornitura di beni e/o servizi	Micro, piccole e medie imprese (comprese le imprese artigiane) con sede operativa in Lombardia , iscritte al Registro delle Imprese, operative da almeno 24 mesi e appartenenti ai settori manifatturiero, delle costruzioni, ad alcuni comparti dei servizi alle imprese e del commercio all'ingrosso, al turismo (settore alloggio).	Non è destinato ai liberi professionisti ma solo ad imprese che operano nel settore dei servizi di architettura e ingegneria o in altri settori di servizi professionali		No
Incentivi per l'accesso all'Open Innovation	Regione Lombardia	progetti di supporto all'innovazione d'impresa diretti a promuovere e sostenere l'acquisizione di servizi qualificati per sviluppare la competitività - anche a livello internazionale - attraverso la concessione di agevolazioni per l'accesso a piattaforme di Open Innovation e relativi servizi di brokeraggio. Le attività per le quali si prevede il contributo sono: attività preparatorie (qualificazione della sfida); attività direttamente connesse con l'utilizzo della piattaforma (oggetto di accordo contrattuale con il soggetto gestore); attività finalizzate alla valutazione delle risposte ottenute e all'integrazione dei risultati nel progetto di innovazione. Incentivo fino a 20.000 euro	Micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese	Non sono ammessi i singoli liberi professionisti sebbene si rinvii al Reg. 651/2014 che definisce impresa anche i lavoratori autonomi		No
Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso tirocini formativi	Regione Marche	Tirocini formativi per 472 disoccupati da almeno 24 mesi che non percepiscano ammortizzatori sociali. Indennità di partecipazione di 650 euro mensili per partecipante	Possono accogliere per il tirocinio anche Studi professionali			Sì, solo per professionisti con precedente lavoro dipendente

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Realizzazione di interventi per autoimpiego e autoimprenditorialità	Regione Marche					
Pacchetto giovani-Bonus per l'occupazione	Regione Molise	Bonus per assunzione a tempo indeterminato di giovani tra i 18 e i 34 anni (tra 6.000 e 9.000 euro l'anno)	Destinato solo ad imprese iscritte al Registro imprese	Non sono ammessi i singoli liberi professionisti sebbene si rinvii al Reg. 651/2014 che definisce impresa anche i lavoratori autonomi		No
Interventi per la nascita e lo sviluppo del "lavoro autonomo" (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)	Regione Piemonte	Concessione di contributi a fondo perduto per la fase di avvio dell'attività; concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l'acquisizione di investimenti, realizzazione impianti tecnici, spese per la realizzazione del sito. Garanzia accessoria al finanziamento.	Beneficiari: Titolari di partita I.V.A. che presentano domanda entro 24 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA. I titolari di partita I.V.A. si devono identificare con i seguenti soggetti: a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto; d) soggetti occupati a			Si se si tratta di liberi professionisti che hanno aperto da poco la partita IVA

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
			rischio di disoccupazione; e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di auto impiego.			
Fondo di Garanzia regionale per l'accesso al credito di imprese e lavoratori autonomi	FinPiemonte	Garanzia sull'80% del prestito versato da fondi bancari a favore di imprese individuali, società di persone, società di capitali e Titolari di Partita IVA, con l' esclusione delle società cooperative e delle società a responsabilità limitata semplificata. Limite massimo della garanzia: 48.000 euro per le nuove imprese, 24.000 euro per i titolari di partita IVA	Imprese e lavoratori autonomi con partita IVA			SI
Microprestito d'impresa	Regione Puglia	Prestiti tra un minimo di 5000 euro e un massimo di 25.000 euro a tasso agevolato per una durata massima di 60 mesi. Alle imprese che rispettano tutte le scadenze vengono rimborsati tutti gli interessi versati	Imprese e professionisti in forma singola o associata			Si
Jeremie Sicilia PMI	Regione Sicilia	Prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali	Destinato a micro imprese, incluse imprese individuali e liberi professionisti aventi sede legale in Sicilia			Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Garanzia Giovanisi	Regione Toscana	L'agevolazione è concessa sotto forma di prestazione di garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari al 80% dell'importo di ciascun finanziamento. In caso di progetti innovativi presentati da Ordini, Collegi o associazioni l'importo massimo garantito è pari al 60%. La garanzia è gratuita. Sono ammissibili i finanziamenti: 1. di importo massimo di 4.500 euro per i praticanti e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale, finalizzati all'acquisizione di strumenti informatici; 2. di importo massimo di 13.500 euro, per i giovani professionisti, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, anche on line; 3. di importo massimo di 50.000 euro, a fronte di progetti innovativi per la migliore strutturazione e/o organizzazione di Ordini, Collegi o Associazioni professionali; 4. di importo massimo di 100.000 euro, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o di azioni e attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti. L'operazione finanziaria non può avere durata inferiore a 18 mesi e superiore a 60 mesi.	Possono accedere alle agevolazioni previste dal fondo: i giovani professionisti di età non superiore a 40 anni; i praticanti di età non superiore a 30 anni			Si
Voucher giovani operano coworking per che in	Regione Toscana	Voucher di 2.000 euro per lavorare in una struttura di coworking individuata in un apposito elenco costituito presso la Regione Toscana	Ammessi giovani tra 18 e 40 anni con partita iva, imprese iscritte al Registro imprese			Si, per i possessori di partita Iva

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Start up house microcredito	Regione Toscana	La Regione Toscana concede agevolazioni sotto forma di voucher per la fruizione di spazi attrezzati. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana	Ammesse anche le imprese che operano nei servizi professionali, scientifiche e tecniche. I finanziamenti sono destinati a MPMI, ma non a liberi professionisti			No
Por Fesr 2007-2013, Fondo di garanzia per turismo, commercio, cultura e terziario	Regione Toscana	Fondo di garanzia per effettuare spese per investimenti nell'ambito di imprese giovanili	Ammesse anche le imprese che operano nei servizi professionali, scientifiche e tecniche. I finanziamenti sono destinati a MPMI regolarmente iscritte al Registro imprese, ma non a liberi professionisti			No perché è richiesta iscrizione al Registro imprese
Microcredito per imprese giovanili	Regione Toscana	Finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento de minimis. L'importo del finanziamento va da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 15mila euro per ogni singola domanda	Ammesse imprese iscritte al registro e persone fisiche però intendano costituirsi in imprese iscritte la Registro imprese			No perché la misura è destinata anche a persone fisiche che però devono costituirsi in impresa registrata al Registro imprese
Egrejob	Regione Toscana	Fornire strumenti di miglioramento dell'occupabilità con riferimento alla figura di "Esperto di interventi energetico sostenibili a livello territoriale" (ESCO Manager). Bando formativo aperto a 10 giovani geometri, periti industriali, laureati in architettura, laureati in ingegneria (di primo o secondo livello, eventualmente iscritti ad Albo professionale	Ingegneri e architetti non devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo			Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Agevolazione all'economia - costituzione di nuove imprese e successione aziendale	Provincia Autonoma Bolzano	Agevolazioni alle imprese per costituzione di nuove imprese e successione aziendale nei settori artigianato, commercio e servizi, industria (le imprese industriali presentano la domanda alla ripartizione provinciale 34 "Innovazione")	nuova impresa l'impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (5 anni a partire dall'avvio dell'attività per i lavoratori autonomi e/o, se più favorevole, dall'iscrizione all'albo professionale per i liberi professionisti) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel settore turismo vengono accettate solo domande provenienti da località con meno di 10.000 abitanti.			Si
Sostegno all'imprenditoria femminile	Provincia Autonoma Bolzano	Sostegno all'impresa femminile	Possono accedere alle agevolazioni i seguenti soggetti operanti nei settori economici del turismo, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi: a) imprese individuali, incluse le imprese familiari, la cui titolare sia donna; b) società di persone costituite per almeno due terzi da donne; nel caso di società in accomandita semplice la maggioranza femminile dei due ; c) società di capitali e società cooperative, le cui quote appartengano per almeno due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne; d) libere professioniste e lavoratrici autonome;			Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributo a fondo perduto per spese connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale. L'ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di euro 2.500,00 e quello massimo di euro 15.000,00	Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali non appartenenti a studi associati o ad STP e non devono essere lavoratori dipendenti		Stanziamenti a valere su risorse regionali	Si
Certificazione della qualità	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributo a fondo perduto per iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti.	Svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale. Misura destinata esclusivamente a chi esercita la libera professione. I professionisti che esercitano l'attività in forma individuale o associata non devono essere amministratori di società di persone e di società di capitali		Stanziamenti a valere su risorse regionali	Si
Incentivi per l'aggiornamento professionale	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributo a fondo perduto a ordini e collegi, associazioni professionali di professioni ordinistiche, associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche per l'aggiornamento professionale. Contributo fino al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5000 euro per ogni iniziativa	Ordini e collegi territorialmente articolati nella regione. Associazioni professionali di professioni Ordinistiche con sedi decentrate a livello regionale. Associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004.		Stanziamenti a valere su risorse regionali	<u>Si</u>

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Contributi ai fisicamente svantaggiati professionisti	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributi per interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale da parte di professionisti affetti da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; non vedenti o sordomuti. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di 2.500,00 euro e quello massimo di 15.000,00 euro.	I destinatari devono svolgere attività libero professionale in via esclusiva		Stanziamenti a valere su risorse regionali	Si
TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA' (professionisti fisicamente svantaggiati)	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributi ai professionisti per il conferimento di incarichi di sostituzione o di collaborazione nei casi di accertata gravità o complicità della gestazione. 1) Sostituzione del professionista Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la totalità delle proprie attività lavorative. 2. collaborazione con il professionista - Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative. Contributo del 50% del compenso del professionista che sostituisce			Stanziamenti a valere su risorse regionali	Si
TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA' (nascita di un figlio)	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributi ai professionisti per il conferimento di incarichi di sostituzione per la nascita di un figlio.			Stanziamenti a valere su risorse regionali	Si

Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
Fondo Microcredito Regione Lazio	Regione Lazio	l'erogazione di piccoli prestiti a tasso agevolato ai soggetti beneficiari. Da 1.000 a 10.000 euro da restituire in massimo 36 mesi ad un tasso dell'1%	Persone fisiche che presentino evidenti difficoltà di accesso al credito bancario ordinario ma capaci di produrre reddito.			Si
Erogazione di finanziamenti di microcredito nell'ambito del progetto pilota Microcredito - Donna nel Lazio.	Regione Lazio	Finanziamento di nuove attività imprenditoriali ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento di investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito.	Donne disoccupate, inoccupate o occupate con contratti di lavoro atipici residenti nella Regione Lazio			No
StartUp Lazio	Regione Lazio	Contributi a fondo perduto, per importi compresi tra € 20.000,00 ed € 30.000,00, finalizzati allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali, posti in essere da PMI costituite o costituenti,				No

ICT – AGENDA DIGITALE

Normativa	D.M. 15 ottobre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2014; Decreto-legge n. 83/2012, art. 23.
Finalità	Sostenere progetti di ricerca e sviluppo di grandi dimensioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), coerenti con la realizzazione dell'Agenda digitale italiana, che comportino significativi avanzamenti tecnologici e di rilevanza strategica per il sistema produttivo del Paese avvalendosi dell'impiego delle Tecnologie Abilitanti Fondamentali, così come definite nell'ambito del Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».
Soggetti beneficiari	Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano una delle seguenti attività: - attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (art. 2195 n.1 cod. civ.); - attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria (art. 2195 n.3 cod. civ.); - attività ausiliarie alle imprese che esercitano le attività di cui sopra. Possono beneficiare delle agevolazioni anche: - le imprese artigiane e quelle agro-industriali; - le start-up innovative (ex D.L. 18 ottobre 2012, n.179); - i centri di ricerca con personalità giuridica. I soggetti di cui sopra possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tal caso, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
Progetti ammissibili	Progetti che prevedono l'espletamento di attività di <i>ricerca industriale</i> e di <i>sviluppo sperimentale</i>, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle <i>tecnologie abilitanti fondamentali</i> dell'informazione e della comunicazione e connesse alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, e con adeguate e concrete ricadute su specifici <i>settori applicativi</i>. Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono prevedere investimenti compresi tra 5 e 40 milioni di euro ed avere una durata non superiore a 36 mesi.
Spese ammissibili	a) spese relative al personale dipendente del soggetto proponente; b) costi relativi a strumenti ed attrezzature di nuova fabbricazione; c) spese per la fruizione di servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo; d) spese generali, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto

	tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa; e) spese per l'acquisto dei materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Agevolazioni concedibili	a) <i>finanziamento agevolato</i> (fino a 8 anni, di cui fino a 3 di preammortamento, e con un tasso pari al 20% di quello di riferimento, nel limite minimo dello 0,8%), per un importo pari: - al 60% delle spese ammissibili, per le PMI; - al 50% delle spese ammissibili, per le grandi imprese. b) <i>contributo diretto alla spesa</i>, per un importo: - fino al 15% per le PMI; - fino al 10% per le grandi imprese. La misura effettiva del contributo è correlata al punteggio conseguito dal progetto. Il contributo è elevato del 5% se vi è il concorso esterno di un Organismo di ricerca o in caso di collaborazione internazionale con imprese e/o Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca esteri o qualora si tratti di progetto congiunto con il concorso di almeno una PMI.
Procedura	Presentazione, da parte del soggetto interessato, di una istanza preliminare al Ministero, da sottoporre all'esame di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro, che esegue una valutazione di massima dei progetti, al fine di selezionare quelli in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese Presentazione, previa valutazione positiva dell'istanza preliminare da parte del Comitato, della domanda di accesso alle agevolazioni da parte del soggetto interessato Istruttoria della domanda da parte del Soggetto gestore, che in caso di esito positivo si conclude con la proposta di ammissione alla fase della negoziazione Fase della negoziazione, finalizzata ad una rimodulazione di uno o più aspetti evidenziati dal Soggetto gestore al fine di massimizzare i risultati conseguibili dal progetto. Questa fase si conclude con un verbale sottoscritto dalle parti, con l'indicazione delle condizioni negoziate Presentazione – in base all'esito della fase della negoziazione – della proposta definitiva da parte del soggetto interessato al Soggetto gestore Trasmissione – da parte del Soggetto gestore al Ministero – della proposta di concessione delle agevolazioni Concessione delle agevolazioni da parte del Ministero con apposito decreto Erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore, previa trasmissione, da parte del soggetto beneficiario, delle richieste per stato d'avanzamento del progetto

ARTIGIANATO DIGITALE E MANIFATTURA SOSTENIBILE

Norma di riferimento	Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1, commi 56 e seguenti. Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 6.
Finalità	Sostenere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.
Soggetti beneficiari	Imprese formalmente riunite in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero aggregazioni di imprese realizzate attraverso un contratto di rete ovvero un contratto di consorzio. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'ATI, l'RTI o l'aggregazione di imprese devono essere costituiti: - da almeno 15 imprese; - da imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.
Programmi ammissibili	Programmi finalizzati a: (<i>alternativamente</i>) a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale; c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale; e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. I programmi, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere: - spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00; - una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione.
Spese ammissibili	Spese di investimento e gestione relative a: a) beni strumentali (impianti, macchinari) nuovi di fabbrica; b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma; c) costi del personale relativi ad attività di ricerca e sviluppo, nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma; d) consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30% dell'importo complessivo del programma; e) canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma; f) oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del programma; g) realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome ed altri enti, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni; h) opere murarie e assimilabili, nel limite del 10% dell'importo complessivo del programma.

<i>Agevolazioni concedibili</i>	Finanziamento parzialmente rimborsabile di importo pari al 70% delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento <i>de minimis</i> . La quota di finanziamento da restituire - senza interessi e secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti - è pari all'85% del finanziamento stesso.
<i>Procedura</i>	Presentazione al Ministero dello sviluppo economico della domanda di ammissione alle agevolazioni e dei relativi allegati. Istruttoria - previa formazione di una specifica graduatoria di ammissione alla fase valutativa - delle domande da parte del Ministero. Le domande, in altri termini, sono istruite in base alla posizione assunta nella suddetta graduatoria. Trasmissione al Soggetto proponente, in caso di istruttoria con esito positivo, della comunicazione di agevolabilità del programma. Trasmissione, da parte del Soggetto beneficiario, a pena di decadenza dalle agevolazioni: - della documentazione atta a provare la costituzione della Rete di imprese; - di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime di aiuto <i>de minimis</i>; - di una dichiarazione che attesti gli impegni assunti da ogni singola impresa appartenente all'aggregazione aziendale (Soggetto beneficiario), in relazione alla restituzione del finanziamento. Erogazione delle agevolazioni, previa trasmissione da parte del Soggetto beneficiario delle richieste per stato d'avanzamento (di importo almeno pari al 25% della spesa ammessa).
<i>Risorse finanziarie disponibili</i>	Le risorse disponibili ammontano a 9,06 milioni di euro (4,06 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015).

INCENTIVI PER L' AUTOIMPRENDITORIALITÀ

<i>Norma di riferimento</i>	Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo n. 185/2000.
<i>Finalità</i>	Favorire la nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e il sostegno al loro sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
<i>Soggetti beneficiari</i>	Imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni ovvero di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.
<i>Programmi ammissibili</i>	Programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi a: - produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; - fornitura di servizi, in qualsiasi settore; - commercio e turismo; - attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti: - la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza; - l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
<i>Spese ammissibili</i>	Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: - suolo aziendale; - fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; - macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; - programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; - brevetti, licenze e marchi; - formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; - consulenze specialistiche.
<i>Agevolazioni concedibili</i>	Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del regolamento <i>de minimis</i> , nella forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Procedura	Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla relativa istruttoria. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o del suo completamento, il Soggetto gestore adotta, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la delibera di ammissione alle agevolazioni.
------------------	--

CONTRATTI DI SVILUPPO

<i>Norma di riferimento</i>	Decreto-legge n. 112/2008, art. 43.
<i>Finalità</i>	Sostegno di investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo di filiere e poli di specializzazione, il riposizionamento competitivo dei settori tradizionali, l'attrazione degli investimenti esteri, attraverso la creazione di reti di imprese e la promozione di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
<i>Soggetti beneficiari</i>	Le imprese di qualsiasi dimensione. L'impresa che promuove il programma di sviluppo è denominata "soggetto proponente" e le eventuali altre imprese partecipanti sono denominate "aderenti". Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.
<i>Programmi ammissibili</i>	I contratti di sviluppo possono avere ad oggetto la realizzazione di uno dei seguenti programmi: ○ <u>programma di sviluppo industriale</u> (iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione); ○ <u>programma di sviluppo per la tutela ambientale</u> (iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione); ○ <u>programma di sviluppo di attività turistiche</u> (iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali. La realizzazione di tale iniziativa deve prevedere uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo strettamente funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento). L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Spese ammissibili	Per gli <u>investimenti produttivi relativi a programmi di sviluppo industriale o turistico</u> sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni: - suolo aziendale e sue sistemazioni; - opere murarie e assimilate; - infrastrutture specifiche aziendali; - macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; - programmi informatici, brevetti, licenze, knowhow e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; - solo per le PMI, spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento. Per gli <u>investimenti produttivi relativi a programmi di sviluppo per la tutela ambientale</u> sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni: - suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali; - opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali; - impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente; - programmi informatici, brevetti, licenze, knowhow e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; - solo per le PMI, spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. Con riferimento alle <u>attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo</u> sono ammissibili i costi riguardanti: - il personale del soggetto proponente; - gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; - la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; - le spese generali; - i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
Agevolazioni concedibili	Le agevolazioni sono concesse, nei limiti indicati dal regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria) nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: ○ finanziamento agevolato; ○ contributo in conto interessi; ○ contributo in conto impianti; ○ contributo diretto alla spesa. Le varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definite in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei programmi e dei relativi ambiti di intervento.
Procedura	Le funzioni relative alla gestione dell'intervento sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

	La domanda di agevolazioni e la documentazione a corredo della stessa devono essere presentate, entro i termini fissati con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, a Invitalia, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it. Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, Invitalia effettua l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si conclude con esito positivo, Invitalia procede ad approvare il programma e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma stesso. L'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla ricezione, pena la decadenza delle agevolazioni, restituisce a Invitalia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione. La validità e l'efficacia della determinazione è subordinata all'effettiva esibizione, entro 120 giorni successivi alla sottoscrizione, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti amministrazioni pubbliche. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, è stipulato entro i 30 giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione.
--	---

CREDITO D'IMPOSTA – SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE

<i>Norma di riferimento</i>	Decreto-legge n. 145/2013, art. 4, commi da 2 a 10 e 14.
<i>Finalità</i>	Favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.
<i>Soggetti beneficiari</i>	Imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo 3 n. 152/2006, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi. I predetti accordi di programma sono stipulati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, nonché di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale.
<i>Programmi ammissibili</i>	Le spese per l'acquisizione di beni strumentali sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
<i>Spese ammissibili</i>	E' agevolabile l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a), la realizzazione, di: a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.

<i>Agevolazioni concedibili</i>	Credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile, commisurato a una quota del costo complessivo dei beni acquisiti.
<i>Procedura</i>	La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di domanda presentata dalle imprese, per le quali è stata effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, la prenotazione delle risorse in sede di preventivo riscontro formale dell'accordo di programma, ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie. La domanda è riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione. In caso di esito positivo delle verifiche attinenti alla completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, nonché all'avvio delle attività derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di programma, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, adotta il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi.
<i>Risorse disponibili e stato di attuazione</i>	Le risorse stanziare dal decreto-legge n. 145/2013 per la concessione delle agevolazioni sono pari complessivamente a 70 milioni di euro (20 milioni per il 2014 e 50 milioni per il 2015). L'attuazione dell'intervento è subordinata all'emanazione di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie.

Elenco delle schede sintetiche relative alle misure agevolative

Agenda digitale
Artigianato digitale
Autoimprenditorialità
Beni strumentali - Nuova Sabatini
Contratto di sviluppo
Credito d'imposta per la connettività digitale delle PMI
Credito d'imposta – Siti inquinati di interesse nazionale
Fondo di garanzia
Industria sostenibile
Smart & Start
Voucher digitalizzazione PMI
Zone Franche Urbane

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Norma di riferimento	Legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a).
Finalità	Favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.
Soggetti beneficiari	Micro, piccole e medie imprese: ○ valutate “economicamente e finanziariamente sane”; ○ appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE e con alcune limitazioni per imprese di trasporti e imprese agricole); ○ situate sul territorio nazionale. Professionisti: ○ iscritti agli ordini professionali, ovvero ○ aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Modalità di intervento del Fondo	1. Garanzia diretta, ossia la garanzia concessa direttamente alle banche e agli intermediari finanziari. 2. Controgaranzia, ossia la garanzia su operazioni garantite da confidi e altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari finanziari). 3. Cogaranzia, ossia la garanzia concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi e altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione europea o da essa cofinanziati.
Operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia	Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, di nuova concessione ed erogazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa, quali finanziamenti a fronte di investimenti, acquisizione di partecipazioni azionarie in PMI, consolidamenti di passività a breve termine, anticipazioni di credito (senza cessione dello stesso) per imprese che vantano crediti verso la P.A., prestiti per esigenze di liquidità aziendale, ecc.
Misura della garanzia del Fondo	La garanzia diretta del Fondo copre, in funzione della tipologia di operazione finanziaria sottostante, una misura che varia dal 30 al 80% dell’importo del finanziamento concesso alla piccola e media impresa, con un importo massimo garantito che può variare da un minimo di 1,5 a 2,5 milioni di euro. La controgaranzia del Fondo copre, in funzione della tipologia di operazione finanziaria sottostante, una misura che varia dal 60 all’80% dell’importo del finanziamento garantito dal garante di primo livello, con un importo massimo garantito che può variare da un minimo di 1,5 a 2,5 milioni di euro. Le operazioni finanziarie alle quali è concessa la copertura massima del Fondo (80%) sono quelle riferite a: ○ soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni del Mezzogiorno; ○ imprese femminili; ○ piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; ○ soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi complessa; ○ soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi; ○ anticipazioni del credito, senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; ○ operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

<i>Procedura</i>	Le procedure per la richiesta e per il rilascio della garanzia sono particolarmente snelle. I tempi medi di risposta sono attualmente pari a circa 25 giorni lavorativi. Ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia, deve essere trasmesso il solo modulo di domanda, senza la necessità di allegare né bilanci né altra documentazione. Il modulo sottoscritto dal soggetto richiedente (banca o intermediario finanziario) è inviato a Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. – gestore del Fondo – con modalità online. L’impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione della delibera.
<i>Costo della garanzia</i>	E’ previsto a carico dei soggetti richiedenti il pagamento di una commissione “<i>una tantum</i>” di importo variabile, a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria e della tipologia dell’operazione finanziaria sottostante, tra lo 0,125% e l’1% dell’importo del finanziamento garantito dal Fondo. Per le operazioni relative a imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, per le imprese femminili, le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, le piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, le imprese sociali la garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito.

INDUSTRIA SOSTENIBILE

Normativa	D.M. 15 ottobre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014; Decreto-legge n. 83/2012, art. 23.
Finalità	Sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni che rispondano ad un obiettivo di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e che comportino significativi avanzamenti tecnologici e di rilevanza strategica per il sistema produttivo del Paese avvalendosi dell'impiego delle Tecnologie Abilitanti Fondamentali, così come definite nell'ambito del Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».
Soggetti beneficiari	Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano una delle seguenti attività: - attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (art. 2195 n.1 cod. civ.); - attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria (art. 2195 n.3 cod. civ.); - attività ausiliarie alle imprese che esercitano le attività di cui sopra. Possono beneficiare delle agevolazioni anche: - le imprese artigiane e quelle agro-industriali; - le start-up innovative (ex D.L. 18 ottobre 2012, n.179); - i centri di ricerca con personalità giuridica. I soggetti di cui sopra possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tal caso, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
Progetti ammissibili	Progetti che prevedono l'espletamento di attività di <i>ricerca industriale</i> e di <i>sviluppo sperimentale</i> che devono: - essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti; - avvalersi dell'impiego di specifiche Tecnologie Abilitanti Fondamentali; - prevedere adeguati e concreti sviluppi nell'ambito di specifiche "Tematiche rilevanti" ("Processi e impianti industriali", "Trasporti su superficie e su via d'acqua", "Aerospazio", "TLC", "Tecnologie energetiche", "Costruzioni eco-sostenibili", "Tecnologie ambientali"). Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono prevedere investimenti compresi tra 5 e 40 milioni di euro ed avere una durata non superiore a 36 mesi.
Spese ammissibili	a) spese relative al personale dipendente del soggetto proponente; b) costi relativi a strumenti ed attrezzature di nuova fabbricazione; c) spese per la fruizione di servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo; d) spese generali, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il

	valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa; e) spese per l'acquisto dei materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
<i>Agevolazioni concedibili</i>	a) <i>finanziamento agevolato</i> (fino a 8 anni, di cui fino a 3 di preammortamento, e con un tasso pari al 20% di quello di riferimento, nel limite minimo dello 0,8%), per un importo pari: - al 60% delle spese ammissibili, per le PMI; - al 50% delle spese ammissibili, per le grandi imprese. b) <i>contributo diretto alla spesa</i>, per un importo: - fino al 15% per le PMI; - fino al 10% per le grandi imprese. La misura effettiva del contributo è correlata al punteggio conseguito dal progetto. Il contributo è elevato del 5% se vi è il concorso esterno di un Organismo di ricerca o in caso di collaborazione internazionale con imprese e/o Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca esteri o qualora si tratti di progetto congiunto con il concorso di almeno una PMI.
<i>Procedura</i>	Presentazione, da parte del soggetto interessato, di una istanza preliminare al Ministero, da sottoporre all'esame di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro, che esegue una valutazione di massima dei progetti, al fine di selezionare quelli in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese Presentazione, previa valutazione positiva dell'istanza preliminare da parte del Comitato, della domanda di accesso alle agevolazioni da parte del soggetto interessato Istruttoria della domanda da parte del Soggetto gestore, che in caso di esito positivo si conclude con la proposta di ammissione alla fase della negoziazione Fase della negoziazione, finalizzata ad una rimodulazione di uno o più aspetti evidenziati dal Soggetto gestore al fine di massimizzare i risultati conseguibili dal progetto. Questa fase si conclude con un verbale sottoscritto dalle parti, con l'indicazione delle condizioni negoziate Presentazione – in base all'esito della fase della negoziazione – della proposta definitiva da parte del soggetto interessato al Soggetto gestore Trasmissione – da parte del Soggetto gestore al Ministero – della proposta di concessione delle agevolazioni Concessione delle agevolazioni da parte del Ministero con apposito decreto Erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore, previa trasmissione, da parte del soggetto beneficiario, delle richieste per stato d'avanzamento del progetto

BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI

Norma di riferimento	Decreto-legge n. 69/2013, art. 2. Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 243. Decreto-legge n. 3/2015, art. 8, commi 1 e 2.
Finalità	Accrescere la competitività e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. La misura è così articolata: - Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alla convenzione MISE-ABI-CDP o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura; - il MISE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; - le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.
Soggetti beneficiari	Piccole e medie imprese aventi sede operativa in Italia e già iscritte - alla data di presentazione della domanda - nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese, anche di piccola dimensione, operanti nel settore dell'industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Programmi ammissibili	Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatte salve alcune limitazioni settoriali, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 651/2014 per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a: a) creazione di una nuova unità produttiva; b) ampliamento di una unità produttiva esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente; e) acquisizione degli attivi direttamente connessi a un'unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Spese ammissibili	Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.11.2, B.11.3 e 8.11.4, dell'art. 2424 del codice civile.
Agevolazioni concedibili	Contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in modo convenzionale su un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: a) tasso d'interesse pari al 2,75%; b) durata di 5 anni; c) importo pari a quello del finanziamento deliberato.
Procedura	Presentazione a una banca o un intermediario finanziario della richiesta di finanziamento finalizzata all'acquisizione dei beni strumentali, corredata della domanda di accesso al contributo. Istruttoria della richiesta di finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Adozione della delibera di finanziamento - previa verifica della disponibilità di risorse sul plafond costituito presso la gestione separata di CDP - per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro. Trasmissione, da parte di CDP al Ministero dello sviluppo economico, della richiesta di prenotazione dei contributi, con riferimento ai finanziamenti deliberati. Adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Ministero, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria. Erogazione del contributo, previa trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento da parte dell'impresa. L'erogazione è effettuata in quote annuali.

SMART & START

<i>Norma di riferimento</i>	D.M. 24 settembre 2014; Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
<i>Finalità</i>	Sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di <i>start-up innovative</i> .
<i>Soggetti beneficiari</i>	a) <i>start-up innovative</i> costituite da non più di 48 mesi; b) persone fisiche che intendono costituire una <i>start-up innovativa</i> .
<i>Agevolazioni concedibili</i>	a) finanziamento a tasso zero , per un importo pari al 70% delle spese ammissibili (80% se la compagine societaria è costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di un dottore di ricerca che rientra dall'estero); b) per le sole <i>start-up innovative</i> localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano, un contributo a fondo perduto conseguente al fatto che la normativa prevede che l'impresa beneficiaria deve restituire il finanziamento in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso; c) per le sole <i>start-up innovative</i> costituite da meno di 12 mesi, un'agevolazione reale consistente nella possibilità di poter fruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale finalizzati a sostenere la fase di start-up. Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a: - euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel <i>territorio del cratere sismico aquilano</i> ; - euro 7.500,00 per le altre imprese.
<i>Spese ammissibili</i>	I piani di impresa possono avere ad oggetto l'acquisizione di immobilizzazioni e/o il sostenimento di costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00. Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di immobilizzazioni quali: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; b) componenti hardware e software funzionali al progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al

	progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. Sono altresì ammissibili, seppure con alcune limitazioni, i seguenti costi di esercizio: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa; b) quote di ammortamento relative ad impianti e macchinari non costituenti il programma di investimento; c) canoni di leasing; d) costi salariali relativi al personale dipendente e/o a collaboratori.
<i>Risorse disponibili</i>	Le risorse disponibili ammontano ad oltre 110 milioni di euro, di cui: - 70 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile; - 40 milioni, a valere sulle risorse liberate rivenienti dal PON "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006. Per la concessione delle agevolazioni vengono utilizzate, inoltre, risorse che residuano dall'attuazione di altri interventi agevolativi.
<i>Procedura</i>	Presentazione al soggetto Gestore delle domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dai piani di impresa. Istruttoria, sulla base di alcuni criteri di valutazione, delle domande. La procedura è "a sportello", pertanto le domande vengono istruite dal soggetto Gestore in base all'ordine di presentazione, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Concessione ed erogazione delle agevolazioni, da parte del Soggetto gestore, sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, che ne regola i tempi e le modalità di erogazione.
<i>Gestione dell'intervento</i>	Soggetto Gestore è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

<i>Norma di riferimento</i>	Decreto-legge n. 145/2013, art. 6, commi 1-3.
<i>Finalità</i>	Favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico.
<i>Soggetti beneficiari</i>	Micro, piccole e medie imprese
<i>Spese ammissibili</i>	Acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica che consentano: a) il miglioramento dell'efficienza aziendale; b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; d) la connettività a banda larga e ultralarga; e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.
<i>Agevolazioni concedibili</i>	Contributo tramite voucher, di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
<i>Procedura</i>	Presentazione per via telematica della domanda di accesso, con allegati dichiarazione sul possesso dei requisiti ed elenco e quantificazione complessiva delle spese da sostenere. Determinazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'importo delle spese ammissibili e del voucher concedibile. Erogazione del contributo in un'unica soluzione sulla base della documentazione di spesa relativa all'avvenuta acquisizione da parte dei soggetti beneficiari.

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Norma di riferimento	Decreto-legge n. 66/2014, art. 22-bis. Decreto-legge n. 179/2012, art. 37, comma 1. Legge n. 296/2006, art. 1, commi 340-343.
Finalità	Favorire lo sviluppo economico e sociale di aree caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inesprese.
Soggetti beneficiari	Imprese di micro e piccola dimensione regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e localizzate all'interno delle ZFU, con esclusione delle imprese che operano nei settori esclusi dal Regolamento <i>de minimis</i> (agricoltura, pesca e acquacoltura).
Programmi ammissibili	---
Spese ammissibili	---
Agevolazioni concedibili	Consistono in: - esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES); - esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); - esenzione dall'imposta municipale propria (IMU); - esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nel limite massimo di 200.000 euro (ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada) ai sensi del Regolamento <i>de minimis</i>.
Procedura	Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico mediante riparto proporzionale tra le imprese ammissibili delle risorse disponibili, tenuto conto dell'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo richiesto e delle riserve di scopo. Gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa all'intervento fanno capo al Ministero dello sviluppo economico. Le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, sono affidate all'Agenzia delle entrate.
Risorse disponibili	Le risorse disponibili ammontano a 90 milioni di euro (40 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016), al netto delle riduzioni apportate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Le Regioni hanno facoltà di integrare le predette disponibilità con proprie risorse, anche rivenienti, per le ZFU ricadenti nell'obiettivo "convergenza", da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di Azione Coesione.

1	Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
2	Microcredito per le imprese	Regione Abruzzo	volto alla concessione di microcrediti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro ed ha l'obiettivo primario di sostenere la microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando l'avvio di nuove attività imprenditoriali ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento di investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. Spese ammissibili: spese di funzionamento e di gestione (a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le seguenti voci: utente, affitti,..), le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto; le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, scorte di magazzino, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all'attività	Si, ammessi i liberi professionisti	Per i liberi professionisti l'importo minimo è di 5000 euro l'importo massimo è di 10.000 euro, per le imprese il limite massimo è di 25.000 euro	FSE Abruzzo	Si
3	Attuazione dell'art. 90 comma 7 del codice degli appalti per un elenco di giovani professionisti per i servizi di architettura e ingegneria	Regione Abruzzo	Impegno del presidente della Giunta regionale abruzzese a creare e aggiornare l'elenco dei giovani professionisti ai sensi dell'art. 90 comma 7 Codice degli appalti				Si
4	139 voucher per laureati e diplomati residenti in Abruzzo	Abruzzo Sviluppo	partecipazione a progetti di work experience all'interno di università, centri di ricerca, enti o imprese in Italia o in un Paese dell'Unione Europea. La durata delle esperienze di lavoro va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni. Tutti i costi (compresi viaggio, vitto e alloggio) saranno coperti dal voucher di mobilità il cui importo andrà da 3.500 euro – nel caso in cui l'esperienza di lavoro duri un mese e si realizzi in Italia – a 7.000 euro nel caso si svolga all'estero per una durata di 2 mesi.	laureati o il diplomati di scuola secondaria di II grado, associato a competenze e esperienze professionali tecnico-specifiche		FSE Abruzzo	-
5	Erogazione di microcrediti	Regione Basilicata	sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio regionale, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di categorie di soggetti che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. Finanziamento ottenibile fino ad un massimo di 25.000 euro	Soggetti ammissibili microimprese con progetti di crescita e sviluppo aziendale; • persone fisiche, singole o in gruppo, con idee di impresa, ed in particolare individui rientranti nella categoria dei soggetti svantaggiati; • operatori del privato sociale; • enti no profit operanti nei settori a valenza sociale. Ammessi lavoratori autonomi quindi anche professionisti iscritti e non iscritti ad Albo		FSE Basilicata	Si
6	Interventi per la creazione di lavoro stabile in Basilicata	Regione Basilicata	concessione di un incentivo fino a euro 10.000,00 all'anno per un massimo di due anni, alle imprese che hanno unità locali in Basilicata a) per l'assunzione di uno o più lavoratori a tempo indeterminato full-time o part-time; b) per la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo pieno e indeterminato per uno o più lavoratori	Ammessi: imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, imprese con finalità solidaristiche iscritte al REA		FSE Basilicata	Si
7	Fondo per le attività professionali promosse da donne - Ap	Regione Calabria	Incentivi per l'acquisto di prodotti e strumenti informatici per donne professioniste iscritte all'Albo, professioniste non bancabili e con età non superiore a 30 o 35 anni (a seconda delle misure previste)	Solo libere professioniste iscritte all'albo e con età non superiore a 35 anni		FSE Calabria	Si
8	Fondo Garanzia Occupazione per favorire l'accesso al credito delle imprese e l'occupazione in Calabria	FinCalabria	La formula è quella della garanzia bancaria concessa dalla Regione Calabria per un valore dell'80% del costo salariale del neo-assunto, cui si associa un contributo in conto capitale del 100%, a copertura degli interessi passivi maturati, nonché un possibile contributo a fondo perduto del 50% per la realizzazione di opere d'adeguamento	Impresa o gruppi di imprese o lavoratori autonomi		FSE Calabria	Si

1	Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
9	Incentivi al ricorso a giovani professionisti da parte delle imprese	Regione Campania	L'Avviso è diretto ad incentivare il ricorso a giovani professionisti da parte delle imprese che necessitano di servizi professionali specialistici per la crescita e lo sviluppo aziendale. Possono presentare domanda per accedere all'incentivo le PMI aventi sede legale/operativa sul territorio della Regione Campania, purché non in stato di liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali. Il contributo è finalizzato al rimborso all'impresa beneficiaria del servizio professionale erogato, a copertura del 50% del costo sostenuto oltre al rimborso dell'IVA se dovuta, entro un tetto massimo di contributo ammissibile pari ad €10.000,00	Solo imprese che intendano avvalersi di servizi offerti da giovani professionisti. Aperto sia ad iscritti ad Albo che a professionisti non regolamentati	Misura indirettamente destinata ai liberi professionisti	FESR Campania	No
10	Bando Star-up innovative 2014	Regione Emilia Romagna	Destinatari del bando sono singole piccole imprese – compresi consorzi, società consortili e società cooperative – con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e costituite successivamente al 1° gennaio 2011, iscritte alla Sezione speciale in qualità di Startup innovativa del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. L'intervento sostiene i costi necessari in fase di startup e i primi investimenti finalizzati all'espansione dell'impresa. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, che non deve essere inferiore a 75mila euro	Il bando è aperto ad imprese che vogliano operare anche nei servizi tecnico professionali, ma i destinatari delle misure di incentivo non possono essere liberi professionisti ma solo imprese	Non è destinata ai professionisti dell'area tecnica ma ad imprese iscritte al Registro impreseù	FESR Emilia Romagna	No
11	Credito Adesso	FinLombarda	Credito Adesso, è un'iniziativa nata nel 2012 per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle micro, piccole e medie imprese operanti in Lombardia mediante la concessione di finanziamenti chirografari dietro presentazione di uno o più ordini/contratti di fornitura di beni e/o servizi	Micro, piccole e medie imprese (comprese le imprese artigiane) con sede operativa in Lombardia , iscritte al Registro delle Imprese, operative da almeno 24 mesi e appartenenti ai settori manifatturiero, delle costruzioni, ad alcuni comparti dei servizi alle imprese e del commercio all'ingrosso, al turismo (settore alloggio).	Non è destinato ai liberi professionisti ma solo ad imprese che operano nel settore dei servizi di architettura e ingegneria o in altri settori di servizi professionali		No
12	Incentivi per l'accesso all'Open Innovation	Regione Lombardia	progetti di supporto all'innovazione d'impresa diretti a promuovere e sostenere l'acquisizione di servizi qualificati per sviluppare la competitività - anche a livello internazionale - attraverso la concessione di agevolazioni per l'accesso a piattaforme di Open Innovation e relativi servizi di brokeraggio. Le attività per le quali si prevede il contributo sono: attività preparatorie (qualificazione della sfida); attività direttamente connesse con l'utilizzo della piattaforma (oggetto di accordo contrattuale con il soggetto gestore); attività finalizzate alla valutazione delle risposte ottenute e all'integrazione dei risultati nel progetto di innovazione. Incentivo fino a 20.000 euro	Micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese	Non sono ammessi i singoli liberi professionisti sebbene si rinvii al Reg. 651/2014 che definisce impresa anche i lavoratori autonomi		No

Sinottica Bandi

1	Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
13	Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso tirocini formativi	Regione Marche	Tirocini formativi per 472 disoccupati da lameno 24 mesi che non perocepiscano ammortizzatori sociali. Indennità di partecipazione di 650 euro mensili per partecipante	Possono accogliere per il tirocinio anche Studi professionali			Si, solo per professionisti con precedente lavoro dipendente
14	Realizzazione di interventi per autoimpiego e autoimprenditorialità	Regione Marche					
15	Pacchetto giovani-Bonus per l'occupazione	Regione Molise	Bonus per assunzione a tempo indeterminato di giovani tra i 18 e i 34 anni (tra 6.000 e 9.000 euro l'anno)	Destinato solo ad imprese iscritte al Registro imprese	Non sono ammessi i singoli liberi professionisti sebbene si rinvii al Reg. 651/2014 che definisce		No
16	Interventi per la nascita e lo sviluppo del "lavoro autonomo" (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)	Regione Piemonte	Concessione di contributi a fondo perduto per la fase di avvio dell'attività; concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l'acquisizione di investimenti, realizzazione impianti tecnici, spese per la realizzazione del sito. Garanzia accessoria al finanziamento.	Beneficiari: Titolari di partita I.V.A. che presentano domanda entro 24 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA. I titolari di partita I.V.A. si devono identificare con i seguenti soggetti: a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto; d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione; e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di auto impiego.			Si se si tratta di liberi professionisti che hanno aperto da poco la partita IVA
17	Fondo di Garanzia regionale per l'accesso al credito di imprese e lavoratori autonomi	FinPiemonte	Garanzia sull'80% del prestito versato da fondi bancari a favore di imprese individuali, società di persone, società di capitali e Titolari di Partita IVA, con l' esclusione delle società cooperative e delle società a responsabilità limitata semplificata. Limite massimo della garanzia: 48.000 euro per le nuove imprese, 24.000 euro per i titolari di partita IVA	Imprese e lavoratori autonomi con partita IVA			Si
18	Microprestito d'impresa	Regione Puglia	Prestiti tra un minimo di 5000 euro e un massimo di 25.000 euro a tasso agevolato per una durata massima di 60 mesi. Alle imprese che rispettano tutte le scadenze vengono rimborsati tutti gli interessi versati	Imprese e professionisti in forma singola o associata			Si
19	Jeremie Sicilia PMI	Regione Sicilia	Prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali	Destinato a micro imprese, incluse imprese individuali e liberi professionisti aventi sede legale in Sicilia			Si

1	Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
20	Garanzia Giovani	Regione Toscana	L'agevolazione è concessa sotto forma di prestazione di garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari al 80% dell'importo di ciascun finanziamento. In caso di progetti innovativi presentati da Ordini, Collegi o associazioni l'importo massimo garantito è pari al 60%. La garanzia è gratuita. Sono ammissibili i finanziamenti: 1. di importo massimo di 4.500 euro per i praticanti e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale, finalizzati all'acquisizione di strumenti informatici; 2. di importo massimo di 13.500 euro, per i giovani professionisti, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, anche on line; 3. di importo massimo di 50.000 euro, a fronte di progetti innovativi per la migliore strutturazione e/o organizzazione di Ordini, Collegi o Associazioni professionali; 4. di importo massimo di 100.000 euro, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o di azioni e attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti. L'operazione finanziaria non può avere durata inferiore a 18 mesi e superiore a 60 mesi.	Possono accedere alle agevolazioni previste dal fondo: i giovani professionisti di età non superiore a 40 anni; i praticanti di età non superiore a 30 anni			Si
21	Voucher per giovani che operano in coworking	Regione Toscana	Voucher di 2.000 euro per lavorare in una struttura di coworking individuata in un apposito elenco costituito presso la Regione Toscana	Ammessi giovani tra 18 e 40 anni con partita iva, imprese iscritte al Registro imprese			Si, per i possessori di partita Iva
22	Start up house microcredito	Regione Toscana	La Regione Toscana concede agevolazioni sotto forma di voucher per la fruizione di spazi attrezzati. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana	Ammesse anche le imprese che operano nei servizi professionali, scientifiche e tecniche. I finanziamenti sono destinati a MPMI, ma non a liberi professionisti			No
23	Por Fesr 2007-2013, Fondo di garanzia per turismo, commercio, cultura e terziario	Regione Toscana	Fondo di garanzia per effettuare spese per investimenti nell'ambito di imprese giovanili	Ammesse anche le imprese che operano nei servizi professionali, scientifiche e tecniche. I finanziamenti sono destinati a MPMI regolarmente iscritte al Registro imprese, ma non a liberi professionisti			No perché è richiesta iscrizione al Registro imprese
24	Microcredito per imprese giovanili	Regione Toscana	Finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento de minimis. L'importo del finanziamento va da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 15mila euro per ogni singola domanda	Ammesse imprese iscritte al registro e persone fisiche però intendano costituirsi in imprese iscritte al Registro imprese			No perché la misura è destinata anche a persone fisiche che però devono costituirsi in impresa registrata al Registro imprese
25	Egrejob	Regione Toscana	Fornire strumenti di miglioramento dell'occupabilità con riferimento alla figura di "Esperto di interventi energetico sostenibili a livello territoriale" (ESCO Manager). Bando formativo aperto a 10 giovani geometri, periti industriali, laureati in architettura, laureati in ingegneria (di primo o secondo livello, eventualmente iscritti ad Albo professionale	Ingegneri e architetti non devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo			Si

Sinottica Bandi

1	Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
26	Agevolazione all'economia - costituzione di nuove imprese e successione aziendale	Provincia Autonoma Bolzano	Agevolazioni alle imprese per costituzione di nuove imprese e successione aziendale nei settori artigianato, commercio e servizi, industria (le imprese industriali presentano la domanda alla ripartizione provinciale 34 "Innovazione")	nuova impresa l'impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (5 anni a partire dall'avvio dell'attività per i lavoratori autonomi e/o, se più favorevole, dall'iscrizione all'albo professionale per i liberi professionisti) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel settore turismo vengono accettate solo domande provenienti da località con meno di 10.000 abitanti.			Si
27	Sostegno all'imprenditoria femminile	Provincia Autonoma Bolzano	Sostegno all'impresa femminile	Possono accedere alle agevolazioni i seguenti soggetti operanti nei settori economici del turismo, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi: a) imprese individuali, incluse le imprese familiari, la cui titolare sia donna; b) società di persone costituite per almeno due terzi da donne; nel caso di società in accomandita semplice la maggioranza femminile dei due ; c) società di capitali e società cooperative, le cui quote appartengano per almeno due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne; d) libere professioniste e lavoratrici autonome;			Si
28	Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributo a fondo perduto per spese connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale. L'ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di euro 2.500,00 e quello massimo di euro 15.000,00	Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali non appartenenti a studi associati o ad STP e non devono essere lavoratori dipendenti		Stanziaamenti a	Si
29	Certificazione della qualità	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributo a fondo perduto per iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti.	Svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale. Misura destinata esclusivamente a chi esercita la libera professione. I professionisti che esercitano l'attività in forma individuale o associata non devono essere amministratori di società di persone e di società di capitali		Stanziaamenti a	Si
30	Incentivi per l'aggiornamento professionale	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributo a fondo perduto a ordini e collegi, associazioni professionali di professioni ordinistiche, associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche per l'aggiornamento professionale. Contributo fino al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5000 euro per ogni iniziativa	Ordini e collegi territorialmente articolati nella regione. Associazioni professionali di professioni Ordinarie con sedi decentrate a livello regionale. Associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004.		Stanziaamenti a	Si

Sinottica Bandi

1	Titolo bando	Regione	Attività finanziata/agevolata	Soggetti destinatari degli incentivi	Note	Fondo riferimento	Destinatari diretti liberi professionisti
31	Contributi ai professionisti fisicamente svantaggiati	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributi per interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale da parte di professionisti affetti da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; non vedenti o sordomuti. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di 2.500,00 euro e quello massimo di 15.000,00 euro.	I destinatari devono svolgere attività libero professionale in via esclusiva		Stanziaamenti a	Si
32	TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA (professionisti fisicamente svantaggiati)	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributi ai professionisti per il conferimento di incarichi di sostituzione o di collaborazione nei casi di accertata gravità o complicità della gestazione. 1) Sostituzione del professionista Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la totalità delle proprie attività lavorative. 2. collaborazione con il professionista - Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative. Contributo del 50% del compenso del professionista che sostituisce			Stanziaamenti a	Si
33	TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA (nascita di un figlio)	Regione Friuli Venezia Giulia	Contributi ai professionisti per il conferimento di incarichi di sostituzione per la nascita di un figlio.			Stanziaamenti a	Si
34	Fondo Microcredito Regione Lazio	Regione Lazio	l'erogazione di piccoli prestiti a tasso agevolato ai soggetti beneficiari. Da 1.000 a 10.000 euro da restituire in massimo 36 mesi ad un tasso dell'1%	Persone fisiche che presentino evidenti difficoltà di accesso al credito bancario ordinario ma capaci di produrre reddito.			Si
35	Erogazione di finanziamenti di microcredito nell'ambito del progetto pilota Microcredito - Donna nel Lazio.	Regione Lazio	Finanziamento di nuove attività imprenditoriali ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento di investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito.	Donne disoccupate, inoccupate o occupate con contratti di lavoro atipici residenti nella Regione Lazio			No
36	StartUp Lazio	Regione Lazio	Contributi a fondo perduto, per importi compresi tra € 20.000,00 ed € 30.000,00, finalizzati allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali, posti in essere da PMI costituite o costituenti,				No

zione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Torino e negli Uffici di sorveglianza di Novara e Pavia, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Torino e per gli uffici di sorveglianza di Novara e Pavia, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino, Verbania, Vercelli e Pavia;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Torino e gli Uffici di sorveglianza di Novara e Pavia.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A03440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 marzo 2015.

Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l'articolo 39, comma 7-bis, che prevede che «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità» e che «con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili,



le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia”;

Visto il comma 1 del citato articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo, finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, recante la “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 2015, n. 27, con il quale, in attuazione del citato articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, sono stabilite, con riferimento agli interventi del Fondo di garanzia in favore del microcredito destinati alla microimprenditorialità, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonché la quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il più ampio accesso al Fondo, prevedere una procedura di prenotazione della garanzia, direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali che intendono richiedere un finanziamento a un soggetto finanziatore abilitato all'esercizio del microcredito;

Sentito l'Ente nazionale per il microcredito;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 24 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole “soggetti finanziatori.” sono inserite le seguenti: “le banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del TUB e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, nonché”;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis

Prenotazione della garanzia

1. Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura diretta di accesso al Fondo prevista dal presente articolo.

2. I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti di cui all'articolo 3.

3. La richiesta di prenotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al “microcredito”, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

4. A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

5. La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione “microcredito” del sito Internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore del Fondo in sede di abilitazione a operare con il Fondo, il codice identificativo della prenotazione di cui al comma 4.

6. La prenotazione conserva la sua validità per sessanta giorni successivi alla data della conferma di cui al comma 5. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.

7. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al “microcredito”, è riportato l'elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il Fondo.

8. Il Ministero dello sviluppo economico definisce modalità, anche telematiche, di accesso da parte dell'Ente nazionale per il microcredito ai dati relativi alle operazioni di microcredito garantite dal Fondo.»;



c) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge, l'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese. Con le predette risorse possono essere costituite apposite sezioni speciali del Fondo, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, utilizzabili per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto.»;

d) all'articolo 7, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del Fondo con quanto stabilito dal presente decreto. Le disposizioni operative del Fondo così integrate sono pubblicate nel sito Internet del Fondo.

3 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione di apposita circolare del Gestore del Fondo, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1375

15A03471

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola dell'infanzia paritaria SS. Annunziata cooperativa sociale», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. ANNUNZIATA COOPERATIVA SOCIALE»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 68.884,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 90.671,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 61.756,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. ANNUNZIATA COOPERATIVA SOCIALE», con sede in Andria (BA) (codice fiscale 06633070724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Destino (C.F. DSTGNN-46P28B619Z), nato a Canosa di Puglia (BA) il 28 settembre 1946, e ivi domiciliato in via Andrea Doria, 22/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A03457



al comma 4, le parole: «su tutti i prodotti venduti» sono sostituite dalle seguenti: «sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – (*Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali*). – 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

“2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi”.

All'articolo 34:

al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite le seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea,».

All'articolo 35:

alla rubrica, la parola: «Antitrust» è sostituita dalle seguenti: «Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo la parola: «emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,».

All'articolo 36:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo,

è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. – (*Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito*). – 1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.

All'articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle seguenti norme generali»;

alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».

All'articolo 39:

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del



rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo».

All'articolo 40:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»;

al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: «L'attività di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività di lavoro»;

al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attività in esercizio" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi"»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari».

9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato».

All'articolo 41:

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 175. – (Promotore e finanza di progetto).

– 1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché dare



DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(Testo coordinato)

(Omissis)

Articolo 111 (1)
(Microcredito)

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

- b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
- c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

(Omissis)

Articolo 112-bis (2)

(Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi)

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.
4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni normative;
 - c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
 - d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
- 5 Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità ope-

rativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

- a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
- b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

(Omissis)

Articolo 113 (3)

(Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111)

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
- c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-*bis* , commi 6, 7, 8 e 8-*bis*.

-
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 3, comma 1, lett. da *e*) a *i*), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (2) Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. da *n*) a *t*), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (3) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *u*), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176.

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l'altro,

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attività e alle condizioni economiche applicate;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

d) le informazioni da fornire alla clientela;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I

MICROCREDITO PER L'AVVIO O LO SVILUPPO DI INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI E PER L'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL
LAVORO

Art. 1.

Beneficiari e caratteristiche dell'attività

1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro

autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;

c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

d) imprese che al momento della richiesta presentano, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Art. 2.

Finalità dei finanziamenti

1. La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

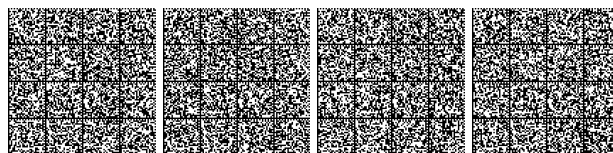
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.



Art. 3.

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;

d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4.

Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi

1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

2. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

3. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posticipata per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

TITOLO II

REQUISITI DEI FINANZIAMENTI DESTINATI A PROMUOVERE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA

Art. 5.

Beneficiari e finalità dei finanziamenti

1. Rientra nell'attività disciplinata dal presente capo l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;

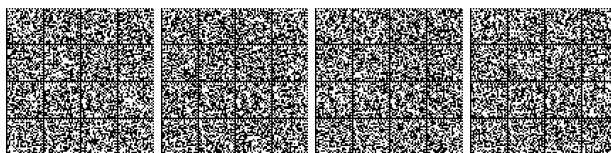
d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità di cui al comma 2.

4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.



6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente articolo non può superare il 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111, COMMA 2

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111, comma 1, t.u.b.

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
- b) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 7;
- e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 8 ed insussistenza di una delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10;

f) la presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi.

Art. 7.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società ai sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.



3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 8.

Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio o finanziario;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario e assicurativo.

4. Il difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

Art. 9.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 10.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:

a) in imprese sottoposte a fallimento;

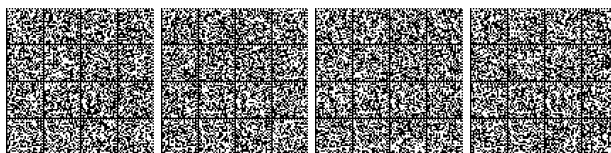
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;

c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113, t.u.b.;

d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* non operano se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.

3. La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità dai fatti addebitati. Ai fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.



4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento.

5. L'idoneità dell'interessato è nuovamente valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.

6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111, COMMA 4

Art. 11.

Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti

1. L'attività disciplinata dal titolo II può essere esercitata senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., dai seguenti soggetti:

a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;

b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;

d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere l'attività di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte di chi è responsabile della gestione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8, comma 1;

b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio dell'attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;

c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8,

comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

3. Non è ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi del soggetto finanziatore.

4. All'attività di finanziamento svolta si applica l'articolo 5, ad eccezione dei commi 6 e 7.

5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non può in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

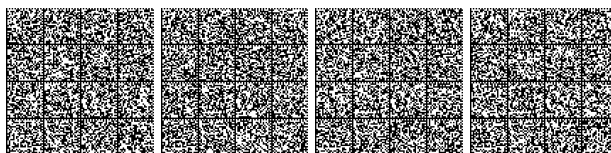
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Obblighi informativi

1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.



2. Il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5, sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

Art. 13.

Altre disposizioni relative al microcredito

1. Non rientrano nell'attività di microcredito:

a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;

b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

2. È precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.

3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 14.

Limiti all'indebitamento

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 15.

Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco

1. La Banca d'Italia disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a:

a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro credito;

b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo – una volta costituito – abbia iniziato ad operare.

Art. 16.

Operatori di finanza mutualistica e solidale

1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:

a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci;

b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;

c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;

d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;

e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.

2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:

a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali finanziamenti non può eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione;

b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II.

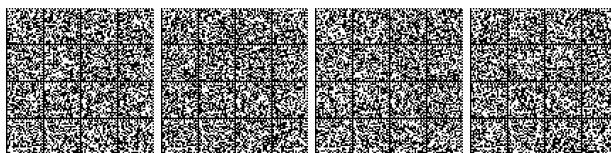
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2014

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

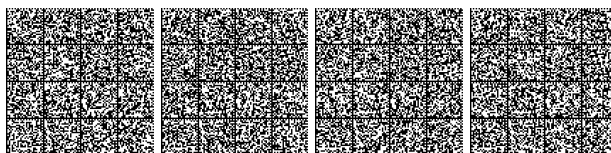
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

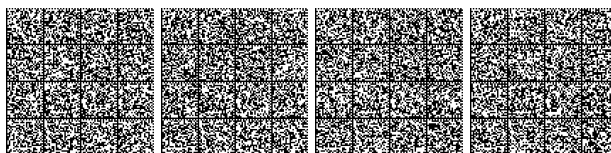


Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252.

Categoria	Riferimento normativo interno	Cosa cambia per il cittadino/impresa
Domanda alla P.A.	1) Articolo 15, comma 1: delega alla Banca d'Italia per la disciplina del procedimento di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 111, t.u.b.	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, prevede una disciplina speciale per il c.d. "microcredito". L'articolo 111 è una norma che abilita all'esercizio di questa peculiare categoria di finanziamenti anche soggetti diversi dagli intermediari finanziari disciplinati dall'articolo 106 del citato testo unico. L'esercizio del microcredito è riservato ai soggetti iscritti ad apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia in presenza di determinati requisiti. Il Regolamento specifica i requisiti per l'iscrizione all'elenco ma il relativo procedimento sarà disciplinato dalla Banca d'Italia che, ai sensi dell'articolo 113, t.u.b., tiene l'elenco. L'esercizio del microcredito sociale può essere svolto anche senza iscrizione all'elenco dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, alle condizioni specificate nel medesimo articolo.
Comunicazione o dichiarazione alla P.A.	1) Articolo 15, comma 1: delega alla Banca d'Italia per la disciplina della comunicazione da parte degli operatori di microcredito di dati e notizie; l'onere è già previsto dall'articolo 113, comma 1, t.u.b. 2) Articolo 8, comma 4: comunicazione alla Banca d'Italia della	Il Regolamento delega la Banca d'Italia per la disciplina del potere, riconosciuto all'Autorità dall'articolo 113, comma 1, t.u.b., di richiedere dati, notizie, atti e documenti. Il Regolamento specifica i requisiti di onorabilità e professionalità dei partecipanti al capitale, di coloro che svolgono le funzioni di



	decadenza dalla cariche di componente degli organi di amministrazione e controllo per difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità. 3) Articolo 9, comma 2: comunicazione alla Banca d'Italia delle situazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) e degli elementi idonei a dimostrare l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.	amministrazione e controllo nonché le situazioni impeditive rilevanti. Il regolamento disciplina altresì il procedimento di valutazione da parte della Banca d'Italia dell'estraneità del soggetto interessato ai fatti che costituiscono situazioni impeditive.
Documentazione da conservare	N. A.	Il Regolamento non prevede specifici obblighi di conservazione. Obblighi del genere potrebbero discendere dalla normativa di attuazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 15, comma 1, in ordine all'esercizio dei poteri di controllo ad essa riconosciuti dall'articolo 113, comma 1, t.u.b.



NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Si riporta il testo vigente dei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 111 (*Microcredito*). — 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2 - 3 (*Omissis*).

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1 - 2 (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4 - 4-ter (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato pre-

ventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 1 (*Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo*). — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».

Note all'art. 5:

— La legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1996, n. 58, S.O.

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996:

«2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

3 - 4 (*Omissis*).».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note alle premesse.

Note all'art. 7:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1956, n. 327.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

— Il titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi) comprende gli articoli da 2621 a 2642.

— Il citato regio decreto n. 267 del 1942 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

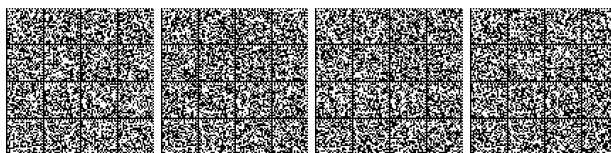
— Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 23 (*Nozione di controllo*). In vigore dal 14 gennaio 2005.

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;



2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2382 del codice civile:

«Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza). — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni:

«3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.»

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 113-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). In vigore dal 19 settembre 2010.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.

5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.

6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.»

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). In vigore dal 17 ottobre 2012.

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis.»

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300):

«2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.»

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2409 del codice civile:

«Art. 2409 (Denuncia al tribunale). — Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.



Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [c.c. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.»

Note all'art. 11:

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note alle premesse.

— La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1886, n. 100.

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale):

«Art. 10 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*). — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

— La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1991, n. 283.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2399 del codice civile:

«Art. 2399 (*Cause d'ineleggibilità e di decadenza*). — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.»

— Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996 vedasi in note all'art. 5.

Note all'art. 12:

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.

Note all'art. 15:

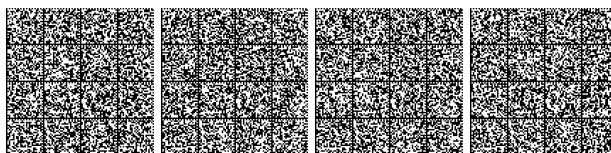
— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.

— Per il riferimento al testo dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note all'articolo 10.

Note all'art. 16:

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.

14G00184



NOTA AD USO DEL PRESIDENTE

GLI SPORTELLI PER IL MICROCREDITO E L'AUTOIMPIEGO

1. LA RETE DEGLI SPORTELLI: NASCITA E DIMENSIONI

Sin dal 2012 l'Ente nazionale per il microcredito ha avviato, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'intensa azione di coinvolgimento dei territori regionali sui temi del microcredito e della creazione di nuova occupazione nelle forme dell'autoimprenditorialità e autoimpiego attraverso il microcredito.

Dal 2014, a complemento di questa azione di sistema sui territori, l'Ente ha attivato la **Piattaforma informativa *retemicrocredito.it*** per la consulenza sul microcredito e l'autoimpiego della cittadinanza e l'orientamento all'attività autonoma anche in forma di microimpresa di coloro che sono privi di un'occupazione.

Alla data odierna, sono connessi alla Piattaforma **168 sportelli informativi** (*one-stop-shop*) ospitati da **124 pubbliche amministrazioni** di tutta Italia, tra cui:

- 73 Comuni,
- 6 province (per un totale di oltre 40 CPI)
- 32 Camere di commercio
- 5 Università (Siena, Perugia, Chieti-Pescara, Messina e Catania)
- 6 Unioni di comuni
- 2 Città Metropolitane (Milano e Bari).

I 168 Sportelli sono distribuiti abbastanza omogeneamente sul territorio:

- 97 nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno
- 71 nelle zone del centro-nord del Paese (ma potrebbero aumentare con l'adesione di tutti i CPI della Città Metropolitana di Milano).

Le Amministrazioni ed enti interessati sottoscrivono un **atto di impegno** con l'Ente nazionale per il microcredito al fine di poter attivare presso le proprie strutture uno Sportello informativo sul microcredito e l'autoimpiego e ricevono dall'Ente le credenziali di accesso alla Piattaforma e la formazione ed aggiornamento necessari per poter espletare le funzioni consulenziali previste (accoglienza, analisi dei fabbisogni, orientamento e informazione sugli strumenti finanziari esistenti, ecc.). Le amministrazioni s'impegnano ad utilizzare la Piattaforma nel rispetto degli obiettivi di conoscenza e monitoraggio del mercato del lavoro e delle dinamiche del microcredito (e degli altri incentivi per l'autoimpiego) a livello locale, nonché per partecipare alla diffusione delle iniziative promosse dall'Ente in tema di microcredito e strumenti finanziari e di garanzia a sostegno dell'inclusione sociale e finanziaria di coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e non bancabili (giovani, donne, disoccupati over 45, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dalla crisi economica, immigrati, detenuti in uscita dal circuito penale, famiglie in condizioni di povertà, ecc.).

2. LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO-TIPO

Lo *Sportello tipo* svolge alcune **funzioni principali**: valutazione della domanda, strutturazione dei percorsi, attivazione della rete, monitoraggio e reporting delle consulenze effettuate e dell'esito delle stesse in relazione ai microcrediti effettivamente concessi agli utenti dagli enti erogatori (operatori del microcredito come da ultimo definiti nel TUB art. 111 e 113 e dalla Banca d'Italia) .

Per ottenere questi risultati è necessario dotare l'animatore/operatore di Sportello:

- a. di competenze di base adeguate per la valutazione della domanda dell'utente;
- b. di uno strumento informatico: la Piattaforma di servizio denominata *retemicrocredito.it* .

A questo fine l'Ente ha strutturato dei percorsi di formazione in presenza e a distanza (questi ultimi secondo modalità FAD e webinar) che consentono agli animatori/operatori di:

- accogliere e censire i dati relativi agli utenti,
- rispondere rispetto a un bisogno semplice (richiesta informazioni o primo orientamento);
- rispondere rispetto a un bisogno più approfondito (analisi dei dati disponibili e strutturazione del percorso di accesso al finanziamento);
- attivare la rete locale di sostegno all'utente;
- accompagnare l'utente alla presentazione della richiesta di finanziamento presso i soggetti della rete degli erogatori di microcredito e servizi di pre-start up;
- seguire l'esito della richiesta di finanziamento.

Tutti questi dati sono raccolti nella Piattaforma *retemicrocredito.it* che è in grado di restituire rapporti di monitoraggio sia sulle caratteristiche dell'utenza a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale in relazione a: età, genere, status occupazionale, percezione di forme di sostegno del reddito, tipologia di impresa che si intende avviare, ecc. sia sui comportamenti adottati dagli stessi utenti:

- richiesta di semplici informazioni,
- predisposizione di una richiesta di finanziamento,
- abbandono o prosecuzione dell'iter di finanziamento,
- conclusione e finanziamento o rigetto della richiesta.

3. I SERVIZI CHE GLI SPORTELLI POSSONO OFFRIRE

Gli Sportelli, quindi, promuovono, informano, supportano e guidano il cittadino all'utilizzo degli strumenti di microcredito e per l'autoimpiego attivi sui territori di riferimento e a livello nazionale, ma non finanziano e non erogano direttamente finanziamenti.

Dal punto di vista della capacità istituzionale e della performance amministrativa è importante sottolineare che essi sono gestiti nella quasi totalità dei casi da personale pubblico (circa 200 tra dirigenti, funzionari e

addetti amministrativi) specializzato dall'Ente nell'attività di consulenza specialistica sul microcredito e sugli altri strumenti di promozione dell'autoimpiego, compreso il Fondo di Garanzia per le PMI (sezioni speciali: Microcredito, Imprese femminili, PON Ricerca e Sviluppo).

Poiché la consulenza fornita dagli Sportelli è di tipo informativo ed è volta a diffondere la corretta conoscenza degli strumenti di microfinanza e per l'autoimpiego che esistono sui singoli territori e orientare verso di questi l'utenza, è ovvio che non possano essere i (micro)-prestiti erogati l'indicatore di efficienza degli Sportelli, bensì il numero di cittadini ricevuti e orientati al microcredito. A titolo esemplificativo, nel 2014 sono stati orientati al microcredito e all'autoimpiego dai soli sportelli attivi nel Mezzogiorno oltre 1000 persone con difficoltà di ingresso/permanenza nel mercato del lavoro e con problemi di accesso al credito. Infine, un indicatore di efficienza da considerare è quello riguardante l'aumento delle richieste di finanziamento/credito presso gli operatori del credito e della microfinanza dei territori interessati (comprese le finanziarie regionali che gestiscono gli strumenti di ingegneria finanziaria avviati con i Fondi strutturali nel periodo 2007-2013) oppure presso il Fondo di Garanzia per le PMI o presso altri strumenti di livello nazionale e/o regionale per l'autoimpiego e la microimpresa (anche di tipo innovativo).

Attraverso alcuni progetti co-finanziati dal Fondo sociale europeo, inoltre, l'Ente ha creato delle reti locali di supporto all'attività degli Sportelli affinché si rafforzi sui territori la conoscenza del microcredito e la consapevolezza della sua valenza inclusiva quale moltiplicatore degli effetti delle azioni di politica attiva del lavoro per gli esclusi dal mercato del lavoro (tra questi sono ovviamente compresi anche i professionisti e i lavoratori autonomi che sono stati colpiti dalla crisi economica nella riduzione della propria attività e dei relativi introiti, e pertanto si trovano nell'impossibilità di aggiornare e migliorare l'offerta di servizi professionali).

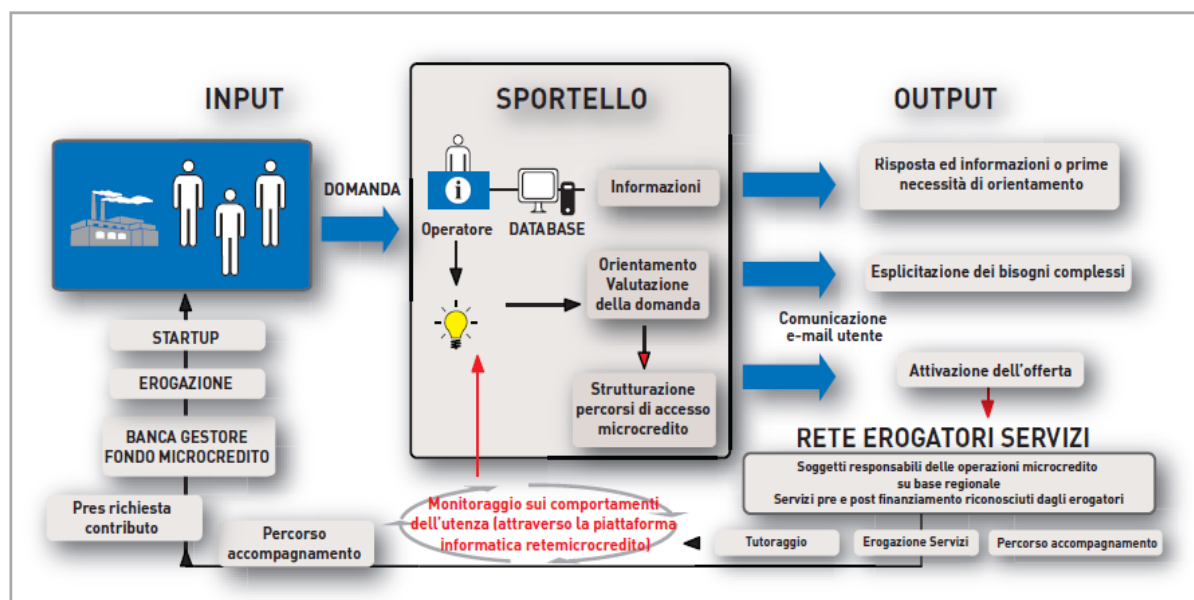
Per concludere gli Sportelli per il microcredito e l'autoimpiego possono essere utilizzati per:

- a) **promuovere i vari strumenti finanziari** già attivi o che saranno avviati dalle Amministrazioni ed enti centrali, regionali e locali nel corso della programmazione 2014-2020
- b) **affiancare i beneficiari finali** degli stessi nei percorsi di avvicinamento all'autoimpiego e alla microimpresa: giovani, donne, professionisti, disoccupati over 45, lavoratori in esubero da aziende/aree di crisi industriale, ecc.

A tal fine, gli animatori/operatori degli Sportelli saranno di volta in volta “formati” dall’Ente (in collaborazione con eventuali esperti esterni, come avvenuto con il Fondo di Garanzia per le PMI), sulle caratteristiche peculiari di tali strumenti e dovrà essere loro fornito il materiale informativo necessario per poter adeguatamente promuovere detti strumenti.

Di conseguenza anche la Piattaforma informatica *retemicrocredito.it*. dovrà essere via via aggiornata sulla base degli strumenti e/o dei prodotti di microfinanza e d’incentivazione all’attività d’impresa che le amministrazioni ed enti, gli istituti bancari, gli operatori del microcredito proporranno all’Ente nazionale per il microcredito di promuovere attraverso la stessa. Sempre a titolo esemplificativo, è questo l’iter che sarà seguito per avviare presso gli Sportelli per il microcredito e l’autoimpiego la consulenza sullo strumento rotativo creato per la misura “Autoimpiego” della “Garanzia per i Giovani” dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Invitalia che ne curerà la gestione (avvio previsto in autunno).

Fig. 1 Schema riepilogativo del funzionamento dello Sportello



Fonte: elaborazione ENM (progetto “MicroWork: fare rete per il microcredito e l’occupazione”, 2014)



GLI STRUMENTI FINANZIARI PER IL MICROCREDITO

1. I FONDI DI GARANZIA

I programmi di microcredito attivati dalle varie istituzioni di microfinanza sono esposti, come ogni finanziamento, al rischio che il beneficiario del prestito non sia in grado di rimborsare quanto ricevuto (cd rischio di credito).

Il rischio di credito rappresenta uno dei rischi maggiori a cui sono esposti gli attori del programma di microcredito, a causa degli alti livelli di rischio percepiti, derivanti dalle caratteristiche e dalle condizioni tipiche dei soggetti ai quali sono destinati i programmi di microcredito. Per questo, la gestione di tale rischio rappresenta un aspetto molto delicato.

Il soggetto finanziatore ha, quindi, l'esigenza di coprirsi dal rischio del mancato rimborso, ma i soggetti target del microcredito sono individui o microimprese che generalmente hanno scarsa disponibilità, o addirittura sono privi, di garanzie per soddisfare questa esigenza dei soggetti finanziatori.

Per superare questa mancanza o carenza di garanzie, molte istituzioni, sia pubbliche che private, come fondazioni bancarie e non bancarie, associazioni, ONG, camere di commercio, banche di sviluppo, forniscono risorse, costituite in fondi di garanzia, da impiegare a copertura dei microfinanziamenti concessi dall'istituzione finanziaria.

La presenza di un fondo di garanzia che accompagna la richiesta di microprestito, da un lato, permette di migliorare l'accesso al credito dei soggetti beneficiari e, dall'altro, di mitigare il rischio di credito e, eventualmente (al ricorrere di certe condizioni), il relativo accantonamento patrimoniale obbligatorio per l'intermediario bancario beneficiario della garanzia ed erogatore del microprestito.

Il fondo di garanzia, quindi, oltre a risultare spesso fondamentale per la realizzazione di un programma di microcredito, permette in molti casi, al soggetto finanziatore, di praticare un prezzo minore sul microcredito, grazie alla riduzione della rischiosità relativa all'operazione; in secondo luogo, migliora la sostenibilità del programma di microcredito; infine, ha un impatto positivo sulla capacità di offrire servizi finanziari alla popolazione esclusa dalla finanza tradizionale (il cosiddetto *outreach*).

Fornendo quella copertura del rischio necessaria al soggetto finanziatore, il fondo di garanzia consente l'attuazione del programma di microcredito, l'erogazione del finanziamento e anche la riduzione delle perdite connesse al rischio di credito implicito nei microprestiti.

Come funziona un fondo di garanzia

I fondi di garanzia vengono solitamente depositati presso intermediari bancari, gestiti da intermediari di garanzia, finanziarie regionali o istituzioni di microfinanza a ciò abilitate. A valere su questi fondi vengono erogate garanzie (che possono avere varia natura tecnico-giuridica).

Il fondo garantisce una quota parte del finanziamento erogato dalla banca, secondo quanto definito negli schemi convenzionali conclusi con le banche stesse (o enti finanziatori in generale).

Fatto 100 l'ammontare del plafond iniziale del fondo, è possibile svolgere attività di garanzia per un ammontare pari a x volte (moltiplicatore) del fondo stesso.

Le convenzioni stipulate con gli intermediari bancari definiscono:

- i beneficiari della garanzia;
- la natura tecnico-giuridica della garanzia;
- la percentuale di copertura della garanzia;
- le commissioni da corrispondere per l'accesso al fondo;
- le condizioni al verificarsi delle quali si ha la decadenza o la revoca della garanzia stessa;
- i tempi e le altre modalità di erogazione delle garanzie.

Ogni volta che viene erogata una garanzia, nel fondo viene accantonata una quota di risorse (ovvero segregata, resa non più utilizzabile per l'erogazione di nuove garanzie) da utilizzare in caso di mancato rimborso del prestito (per capitale e interessi) da parte del beneficiario del microcredito.

Cos'è il moltiplicatore di un fondo di garanzia

Il moltiplicatore definisce il volume massimo di garanzie erogabili; esso dipende, in genere, da quanto stabilito negli schemi convenzionali con le banche, dalla rischiosità media dei soggetti garantiti e dalla natura della garanzia, che può essere sia reale che personale. L'effetto "moltiplicatore" permette l'erogazione di finanziamenti per un ammontare complessivo superiore alla reale disponibilità del fondo di garanzia e di raggiungere un numero maggiore di clienti.

Quali forme tecnico-giuridiche di garanzie può offrire un fondo di garanzia per il microcredito

Un fondo di garanzia per il microcredito può offrire diverse forme tecnico-giuridiche di garanzie. Dal punto di vista giuridico, le garanzie possono essere reali o personali:

- le **garanzie reali** si configurano, sostanzialmente, come fondi monetari vincolati presso un intermediario bancario, finalizzati alla protezione delle perdite sui microcrediti. Trattasi della modalità di mitigazione allo stato attuale più diffusa ma, poiché nel vigente schema di vigilanza prudenziale, essa è valida nei limiti della disponibilità del Fondo (rapporto 1:1) produce di fatto, una limitazione dell'espansione massima dell'attività di garanzia e, quindi, del numero dei prestiti garantibili.
- le **garanzie personali** sono normalmente di tipo fideiussorio e, per essere idonee ai fini della mitigazione del rischio, devono essere prestate da: a) Stati sovrani o banche centrali; b) enti del settore pubblico ed enti territoriali; c) banche multilaterali di sviluppo; d) intermediari vigilati. In assenza di tali requisiti devono essere opportunamente controgarantite in maniera illimitata da un soggetto idoneo, il quale si impegna a rifondere le perdite eccedenti la quota accantonata dal Fondo (a valere sul quale è concessa la garanzia personale).

Dal punto di vista tecnico, le garanzie, possono anche essere di tipo diretto (immediatamente escutibili dal soggetto finanziatore) o sussidiarie (escutibili dopo che è stato escusso il debitore principale del microcredito), oppure assumere la forma di co-garanzia o controgaranzia. In particolare:

- la co-garanzia rappresenta una garanzia "diretta", di primo livello, che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente;
- la contro-garanzia (tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) rappresenta una garanzia "indiretta", di secondo livello, che consente alla banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere.

La forma tecnica e giuridica della garanzia erogata ne definisce la validità ai fini della c.d. normativa di Basilea per le banche e, quindi, anche l'appetibilità per il sistema bancario nel suo complesso.



2. I FONDI DI ROTAZIONE

Anche i fondi di rotazione sono strumenti finanziari che possono essere utilizzati in un modello operativo di microcredito. Tali fondi sono detti rotativi perché vengono alimentati dallo stanziamento iniziale che li costituisce e, periodicamente, dalle somme restituite dai soggetti beneficiari nell'ammortamento dei prestiti concessi, che tornano nelle disponibilità del fondo per essere reimpiegate in nuovi finanziamenti.

Generalmente i finanziamenti richiesti dai soggetti beneficiari del fondo di rotazione sono coperti per una determinata quota percentuale dal fondo stesso, senza la corresponsione di interessi e la restante parte viene concessa da banche o istituti finanziari convenzionati.

I vantaggi dei fondi di rotazione sono l'autoalimentazione del fondo attraverso il rimborso delle rate a beneficio di un più ampio numero di soggetti e la riduzione del tasso di interesse sui prestiti erogati (attraverso provvista pubblica a tasso zero e provvista delle banche a tasso convenzionato).

3. I CONTRIBUTI FINANZIARI

I contributi alle imprese possono essere concessi in forma diretta o indiretta:

- a) nel primo caso, l'impresa riceve contributi in denaro (in conto capitale, in conto interessi, in conto esercizio, in conto canoni...), oppure un finanziamento stipulato direttamente a tasso agevolato, come nel caso dei Fondi di rotazione;
- b) nel secondo caso, il beneficio è indiretto, nel senso che l'impresa usufruisce di benefici fiscali a fronte di un determinato investimento, oppure di una garanzia su un finanziamento ottenuto da una banca o da un intermediario finanziario.

Tra le principali forme di contributi diretti alle imprese (oltre alla tipologia del fondo di rotazione già descritta) si evidenziano quelle di seguito indicate.

- **Contributo in conto capitale.** Il contributo in conto capitale consiste in un finanziamento a fondo perduto erogato da enti pubblici (Unione Europea, Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, etc.) o da altri enti a carattere pubblico/privato (Associazioni di categoria, Enti Bilaterali, etc.) a favore di nuove imprese o di imprese già costituite. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento per la realizzazione di opere o l'acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull'impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell'investimento. Di norma, a fronte della concessione del contributo in conto capitale non sono richieste garanzie, tranne i casi in cui viene richiesto il rilascio di una fidejussione



bancaria o assicurativa per l'erogazione di un anticipo del contributo stesso. Il contributo viene erogato a fronte della presentazione di documentazione di spesa.

- **Contributo in conto esercizio.** Il contributo in conto esercizio corrisponde a un contributo in conto capitale, differendone solo per quanto riguarda l'imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso, infatti, il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l'intero importo. Generalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
- **Contributo in conto interessi.** Il contributo in conto interessi viene concesso a fronte della stipula di un finanziamento a medio-lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall'istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbattere il tasso di interesse applicato al finanziamento dell'impresa beneficiaria. Il contributo in conto interessi, normalmente, presuppone la stipula del finanziamento e la richiesta dell'agevolazione come due momenti separati e di competenza diversa. In pratica, il finanziamento viene perfezionato a condizioni di mercato, indipendentemente dall'intervento agevolativo che si innesca solo successivamente. Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell'ente agevolatore in quanto, normalmente, si ritiene sufficiente l'esito positivo dell'istruttoria effettuata dall'istituto finanziatore. L'entità dell'agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato.
- **Contributo in conto canoni.** Il contributo in conto canoni è paragonabile a un contributo in conto interessi, con la differenza che l'agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere i canoni che l'impresa deve corrispondere su un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a condizioni di mercato.

4. LE CARTOLARIZZAZIONI

L'operazione di cartolarizzazione tradizionale è un'operazione di finanza strutturata volta a realizzare un processo che consiste nella cessione di crediti da parte di una banca (definita "originator") a una società qualificata (definita "società veicolo"), la quale provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili sul mercato secondario.

In sostanza, con l'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa futuri derivanti dal portafoglio di attività di un'impresa vengono ceduti ad un soggetto specializzato che provvede a "riconfezionarli"

e a presentarli sul mercato sotto forma di titoli aventi caratteristiche di rendimento/rischio coerenti con le condizioni prevalenti del mercato stesso e quindi collocabili presso gli investitori.

La cartolarizzazione potrebbe trovare applicazione anche in un contesto particolare come la microfinanza, in quanto attraverso la cartolarizzazione le Istituzioni di microfinanza (MFI) possono ottenere quantità di risorse finanziarie derivanti dagli investitori locali ed internazionali.

Peraltro, a livello internazionale, la cartolarizzazione è stata utilizzata poco nell'ambito della microfinanza, in quanto:

- è necessario per le MFI avere a disposizione una struttura legale in grado di supportare questo tipo di operazioni;
- nonostante queste operazioni si possano presentare profittevoli, la prima cartolarizzazione effettuata da un'istituzione risulta molto dispendiosa in termini sia di costi sia di tempo;

I diversi attori coinvolti nella strutturazione di un'operazione di cartolarizzazione devono essere tutti remunerati; ciò, in molti casi, rende antieconomica l'operazione, specie per il segmento dei microprestiti. Tuttavia, la cartolarizzazione può apportare numerosi benefici al programma di microcredito poiché, migliorando il profilo di liquidità e di patrimonializzazione degli intermediari finanziari che hanno erogato i micro-prestiti, permette una migliore performance e sostenibilità del programma stesso. I soggetti pubblici possono intervenire in tali operazioni fornendo linee di liquidità e garanzie aggiuntive a supporto del buon fine delle stesse.

Fino ad oggi tali operazioni sono state realizzate solo nelle economie emergenti dove i portafogli di microprestiti degli intermediari finanziari sono, in genere, più numerosi e meglio diversificati (ciò permette una ottimizzazione dei costi e dei benefici della cartolarizzazione).

5. LE TRANCED COVER

La *tranced cover* è una forma particolare di cartolarizzazione sintetica e può essere definita cartolarizzazione virtuale, in quanto non si ha il montaggio di una struttura societaria (il veicolo della cartolarizzazione) destinata a cedere il rischio sui mercati finanziari. L'operazione di *tranced cover* prevede che il portafoglio creditizio sia di norma suddiviso in due parti:

- la **tranche junior** (quella più rischiosa) esposta a perdite che di fatto vengono trasferite ad un fornitore di protezione il quale le copre con un *cash collateral* (un fondo monetario) al 100%. I fondi monetari necessari per costituire tale *cash collateral* presso la banca originator possono essere forniti da qualsiasi soggetto: banca, soggetto privato, fondo delle pubblica amministrazione, un confidi vigilato o non vigilato. Tale soggetto garante costituisce in pegno

un ammontare di cash collateral pari all'importo della suddetta tranche. All'esaurimento di tale cash collateral, il garante non risponde delle perdite eccedenti;

- la **tranche senior**, il cui rischio rimane in capo alla banca.

Le operazioni di *tranchéd cover*, oltre ad evitare i costi di *arrangement* e collocamento, nonché di creazione e amministrazione della società veicolo, di consuetudine non ricorrono all'oneroso giudizio delle agenzie di rating; in contropartita, esse non consentono di trasferire integralmente le esposizioni, né di accedere al mercato internazionale del *credit risk transfer*.

Un'operazione *tranchéd* è complessa da impostare e monitorare ed è conveniente per operazioni di importo significativo e, soprattutto, apporta un beneficio sostanziale solo alle banche che hanno scelto di adottare, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, l'approccio *Advanced* (banche più complesse, dotate di strumenti di misurazione del rischio di credito sofisticati).

Nonostante ciò, le operazioni di *tranchéd cover* sono state già realizzate nel mercato italiano, anche se non in relazione al microcredito, poiché esse sono un utile strumento di mitigazione del rischio di credito di portafoglio. Tuttavia, esse sono facilmente applicabili al comparto del microcredito, poiché si sostanziano in operazioni di garanzia su un intero portafoglio di prestiti di piccolo importo. Gli operatori pubblici o privati che dispongono di risorse monetarie per costituire fondi di garanzia potrebbero facilmente scegliere di strutturare una *tranchéd cover* per fare garanzia direttamente su un intero portafoglio di microcrediti anziché sulla singola posizione, migliorando per tale via il profilo di liquidità e patrimonializzazione dell'intermediario bancario e, di conseguenza, la performance del programma di microcredito nel suo complesso.

6. IL MICROLEASING

Inquadramento giuridico del microleasing

Dal punto di vista tecnico, il microleasing non presenta differenze rispetto ad una comune operazione di leasing, anche perché l'assenza di una disciplina giuridica su tale prodotto impedisce di darne una definizione condivisa e di individuarne le specifiche caratteristiche, al di là del ridotto importo e del target di riferimento, costituito comunque da soggetti a basso reddito.

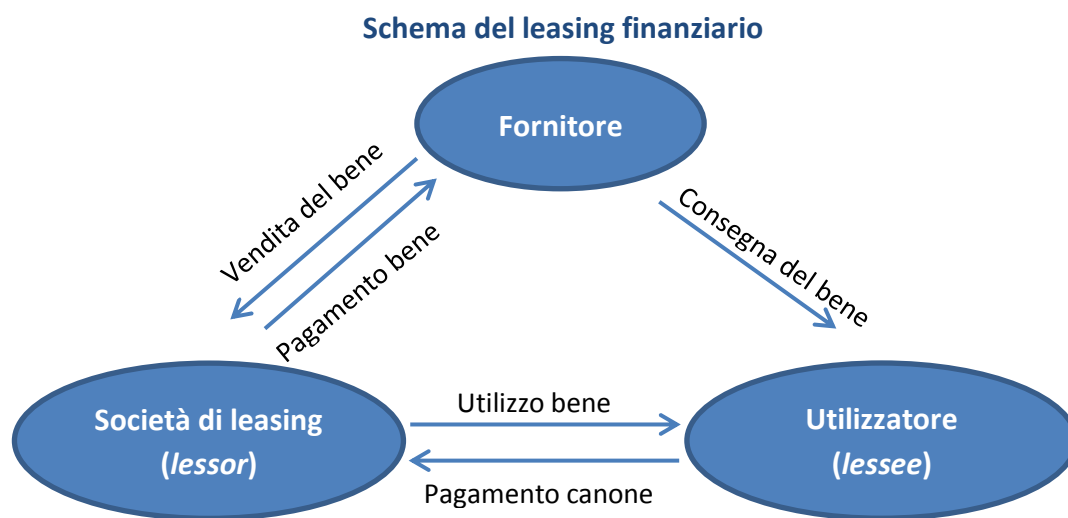
Il microleasing rientra nei cosiddetti "contratti atipici" e, al pari di qualsiasi operazione di leasing, la sua disciplina è rinvenibile nella prassi contrattuale più che nelle scarse fonti normative. L'unica definizione giuridica del *leasing* (applicabile anche al microleasing anche se non sufficiente a definire quest'ultimo) è quella dell'art. 17 della L. 183/1976, comma 2, secondo cui: "Per

operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito”.

Caratteristiche generali del leasing

Con riferimento alle due classiche tipologie del leasing – il leasing finanziario ed il leasing operativo – il microleasing viene fatto rientrare solitamente nella prima categoria, che consente di acquisire la proprietà del bene al termine del contratto e prevede sempre la presenza di un intermediario finanziario (società di leasing).

In particolare, con il contratto di **leasing finanziario** la società di leasing (*lessor*) acquista da un fornitore, o fa costruire, un bene in base alle indicazioni del cliente (*lessee*), che lo riceve in uso assumendosene tutti i rischi, anche di perimento, per un tempo determinato. Il cliente paga un corrispettivo periodico (canone di leasing) che tiene conto del costo del bene sostenuto dalla società di leasing, della durata del contratto e del prezzo fissato per l'eventuale acquisto finale da parte del cliente stesso.



Al termine del periodo di utilizzo del bene, il cliente potrà normalmente esercitare il **diritto di opzione**, versando un'ulteriore somma, al fine di acquistarne la proprietà.

È dunque un'operazione complessa, che si compone:

- del contratto di *leasing* propriamente detto, stipulato tra utilizzatore e società di *leasing*
- di un contratto di acquisto stipulato tra fornitore e società di *leasing*.

Il contratto di *leasing* ha **finalità di finanziamento** dell'utilizzatore: il canone non assume la funzione di corrispettivo di una locazione ma è piuttosto una modalità pattizia per la restituzione di un finanziamento che si presuppone avvenuto per una somma corrispondente al valore dell'operazione economica posta in essere.

Inoltre, il *leasing* finanziario si differenzia dalla locazione in quanto:

- la manutenzione è normalmente a carico dell'utilizzatore;
- l'utilizzatore assume il rischio della mancata riconsegna del bene e dunque sarà tenuto a corrispondere i canoni anche quando il bene perisce per fatto a lui non imputabile;
- i miglioramenti del bene divengono di proprietà del concedente, senza indennizzo;
- prima della stipula del contratto di *leasing* il concedente non ha alcun diritto sul bene;
- il canone comprende il prezzo del bene anche quando la durata del *leasing* è inferiore alla vita tecnico-economica del bene stesso;
- l'utilizzatore non può cedere né sublocare il bene a terzi.

Il rischio di insolvenza dell'utilizzatore è coperto dal diritto di proprietà del bene, conservato nella titolarità del concedente fino all'esercizio dell'eventuale diritto di opzione.

Le differenze con la vendita a rate consistono nel fatto che, nel *leasing*, l'acquisto in proprietà avviene solo nel caso in cui venga esercitato il diritto di opzione.

I **costi del leasing** a carico del cliente sono composti dalle seguenti voci:

- tasso di stipula, in percentuale del valore dell'acquisto, esigibile all'apertura del contratto;
- canoni di leasing da corrispondere alla società di leasing per la durata del contratto;
- valore residuo esigibile allo scadere del contratto, qualora il cliente desideri avvalersi dell'opzione d'acquisto e diventare così proprietario del bene.

Una particolare forma di leasing finanziario è il ***sale and lease-back*** (o semplicemente ***lease-back***), che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra un'azienda che lo possiede e una società di leasing che, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria alla stessa azienda cedente. Il cedente pertanto si trasforma da proprietario in utilizzatore del bene (*lessee*). Lo scopo di tale operazione è procurare al *lessee* una liquidità economica come corrispettivo della vendita, mantenendo il godimento del bene venduto e potendo esercitare il diritto di opzione al termine del contratto.

Il leasing operativo è, invece, un'operazione che non prevede l'opzione di acquisto finale del bene da parte del cliente. Con tale figura negoziale un produttore o distributore di beni ad elevata standardizzazione dà direttamente in godimento un proprio bene all'utilizzatore (*lessee*), dietro pagamento di canoni periodici per un periodo di tempo commisurato alla vita economica del bene, alla scadenza del quale normalmente avviene la restituzione dello stesso. Secondo una parte della

dottrina, il leasing operativo non è un contratto atipico ma va ricompreso nello schema della locazione, dell'affitto o del noleggio, a seconda delle peculiarità del caso concreto.

Raffronto tra leasing finanziario e leasing operativo

	Leasing finanziario	Leasing operativo
Beni da concedere in leasing	Beni mobiliari e immobiliari	Beni mobiliari e di consumo
Durata del contratto	Solitamente da 24 a 72 mesi	Inferiore a 24 mesi
Forma giuridica	Contratto di cessione d'uso «sui generis»	Elementi di analogia con i contratti d'affitto
Prestazioni principali	Finanziamento di un investimento	«Noleggio», manutenzione, prestazioni di servizio
Ammortamento del bene	Solitamente entro la scadenza del contratto	Nel corso di diversi periodi contrattuali, solitamente a breve termine
Iscrizione a bilancio	Nessun obbligo di iscrizione a bilancio per l'utilizzatore del leasing.	Generalmente l'utilizzatore del leasing non effettua l'iscrizione a bilancio.

I vantaggi del leasing

Il contratto di leasing offre alle aziende interessanti vantaggi dal punto di vista finanziario, operativo-gestionale e fiscale.

Vantaggi finanziari:

- consente di disporre del bene senza immobilizzare la somma necessaria per acquistarlo
- permette di finanziare l'intero valore del bene (IVA compresa)
- non intacca la capacità di credito dell'azienda utilizzatrice

Vantaggi operativo-gestionali:

- consente all'impresa l'accesso al finanziamento in tempi rapidi e con modalità semplici
- è più facile ottenere sconti sul prezzo di acquisto del bene grazie al pagamento in un'unica soluzione da parte della società di leasing al fornitore
- è un servizio estremamente flessibile, che può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente: durata del contratto, periodicità e importo dei canoni, valore di riscatto del bene, prestazione di servizi aggiuntivi quali assistenza, assicurazione, manutenzione ecc.
- al termine e alle condizioni stabilite dal contratto, prevede la possibilità di acquisire la proprietà del bene

Vantaggi fiscali

- i canoni di leasing sono deducibili (sia per la quota capitale che per la quota interessi)
- è possibile anticipare la deduzione fiscale poiché l'ammortamento del bene avviene in un numero di anni inferiore rispetto alla normativa civilistico-fiscale



- permette il frazionamento dell'IVA nei canoni periodici
- può consentire un ammortamento accelerato rispetto all'ammortamento ordinario, attraverso la detraibilità dei canoni periodici nell'arco della durata del contratto.

In sintesi

Un'operazione di leasing è composta da una serie di passaggi effettuati dai diversi soggetti coinvolti. In particolare, gli *step* operativi che è possibile individuare sono i seguenti:

- l'imprenditore (*lessee*) sceglie l'attrezzatura e il fornitore della stessa
- il fornitore effettua una valutazione del bene
- l'imprenditore effettua una richiesta formale alla società dei leasing (*lessor*)
- il *lessor* valuta la richiesta dell'imprenditore
- il *lessor* e il *lessee* stipulano il contratto di leasing
- l'imprenditore effettua i necessari pagamenti
- il *lessor* effettua la richiesta per la consegna dell'attrezzatura
- il fornitore consegna la stessa all'imprenditore
- il *lessor* effettua le opportune registrazioni e assicura il bene
- il fornitore è tenuto a garantire servizi post-vendita sul bene
- la manutenzione ordinaria spetta all'imprenditore
- il *lessor* monitorizza le operazioni in corso
- l'imprenditore paga le rate come previsto dal contratto
- alla scadenza del contratto, l'imprenditore restituisce il bene o esercita l'opzione di acquisto. In quest'ultimo caso, l'imprenditore paga la somma necessaria in modo che il *lessor* possa trasferirgli formalmente la proprietà dell'asset.

Alcune considerazioni sul microleasing

Nei paesi sviluppati, oltre un terzo degli investimenti privati viene effettuato utilizzando lo strumento del leasing. In Italia il microleasing può rappresentare uno strumento per incentivare lo sviluppo del sistema produttivo locale: piccoli artigiani non dotati dei mezzi finanziari necessari per acquisire i beni strumentali alla loro produzione, attraverso un contratto di microleasing, possono riuscire ad entrare in possesso di questi beni pur non acquisendone la proprietà. In questa prospettiva, il microleasing si qualifica come uno strumento di stimolo all'occupazione e alla produzione manifatturiera, rivolto sostanzialmente al target dei microimprenditori.

Il microleasing, infatti, può consentire di avviare o sviluppare piccole attività economiche senza la necessità di capitale "proprio", in quanto il concetto alla base di leasing è la separazione della proprietà del bene dal suo possesso ed uso economico.

Gli operatori di microleasing

In Italia, possono esercitare l'attività di locazione finanziaria solo gli intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario. Una significativa innovazione al riguardo potrebbe essere introdotta dai provvedimenti attuativi dell'articolo 111 del TUB. In particolare, la bozza di decreto attuativo posta in consultazione pubblica nel 2013 e non ancora definita, prevede, all'art. 2, primo comma, che "la concessione di finanziamenti (microcrediti) è finalizzata, anche alternativamente, all'acquisto di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o servizi strumentali all'attività svolta, **comprese le operazioni di leasing** e la sottoscrizione di polizze assicurative".

Tale previsione normativa impone una esplicitazione rispetto alla possibilità o meno per gli operatori di microcredito di cui all'art. 111 di erogare il credito sotto forma di leasing (cosiddetto "microleasing"). La bozza di decreto, infatti, nulla dice rispetto alle forme tecniche attraverso le quali è possibile concedere il microcredito, facendo ritenere considerabili tutte le forme tradizionalmente utilizzate dagli intermediari creditizi; in particolare, l'art. 13 della bozza, nel prevedere l'esclusione di alcune forme tecniche di finanziamento, non richiama il leasing e, pertanto, questo potrebbe rientrare tra le forme di prestito a disposizione degli operatori microcreditizi. Del resto, il microleasing si sta dimostrando nei mercati microcreditizi internazionali un utilissimo strumento a disposizione delle Istituzioni di microfinanza.

7. LA MICROASSICURAZIONE

Una possibile definizione

Dal punto di vista della normativa nazionale **non esiste, allo stato, una definizione univoca della microassicurazione** dal momento che tale fattispecie non trova collocazione in una cornice regolamentare, a differenza di quanto avviene per il microcredito. Infatti, mentre per il microcredito è possibile effettuare un esplicito rinvio a quanto previsto dall'art. 111 del Testo Unico Bancario, spostando l'attenzione al Codice delle Assicurazioni non si individua alcun riferimento specifico.

A livello internazionale, una definizione del fenomeno è individuabile all'interno di un documento prodotto nel 2007 dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), secondo cui esistono diverse modalità per poter interpretare la microassicurazione. In particolare, da parte dell'Autorità di vigilanza internazionale la microassicurazione non è considerata come un'attività differente da quella dell'assicurazione tradizionale, se non per quanto riguarda:

- a) la ridotta dimensione del premio che viene pagato;
- b) la ridotta copertura offerta;

- c) la tipologia dei soggetti beneficiari, che si qualificano generalmente come soggetti a basso reddito.

Per il resto, lo IAIS non deroga da quelle che sono le regole già previste per l'assicurazione tradizionale.

In conclusione, la microassicurazione può essere definita come **un'assicurazione "standard" offerta a soggetti a basso reddito, caratterizzata da un premio ridotto e, di conseguenza, da un ridotto risarcimento.**

La domanda e l'offerta di microassicurazione

Considerando il problema dal lato della domanda, i soggetti interessati alla microassicurazione possono essere **persone fisiche o giuridiche che si trovino in stato di esclusione finanziaria** e che pertanto, per la loro condizione economico-sociale, non trovano servizi/prodotti adeguati nell'offerta del settore assicurativo tradizionale. Si fa riferimento, in particolare, ai microimprenditori, agli immigrati, agli studenti, ai neolaureati, ai giovani che vogliano intraprendere un'attività imprenditoriale, o anche a soggetti come le casalinghe che, attraverso una micropolizza, potrebbero veder maggiormente riconosciuto il proprio lavoro domestico.

Sul lato dell'offerta il prodotto interessa direttamente i **soggetti specificamente indicati all'interno del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi**, vale a dire le compagnie di assicurazioni tradizionali - e tra queste, in particolare, quelle compagnie di assicurazione che hanno una maggiore vocazione agli aspetti «mutualistici» - e le banche, che possono offrire prodotti assicurativi congiuntamente a prodotti di microcredito.

Caratteristiche della microassicurazione

La microassicurazione si è sviluppata inizialmente nei paesi in via di sviluppo (PVS), nei quali la povertà è una peculiarità di larghe fasce della popolazione, per le quali la perdita di un animale, un banale danno alle attrezzature o una disabilità fisica comportano gravi conseguenze disastrose anche a livello familiare. La copertura da danni rappresenta uno scudo virtuale che, in molti casi, consente a queste persone di non peggiorare il proprio status e la propria vulnerabilità socio-economica.



Proprio perché rivolta a fasce particolari della popolazione, la microassicurazione è un'attività il cui successo a lungo termine richiede, da parte della compagnia assicurativa, un'attenta gestione di alcuni settori chiave:

- la **progettazione del prodotto**,
- la **gestione del rischio**,
- una congrua **attività di investimento**,
- un'**assistenza di qualità**,
- una **distribuzione efficiente**,
- **politiche di pricing adeguate** al target di riferimento,
- un attento lavoro di **raccolta e trattamento dei dati** necessari per la valutazione del rischio e la determinazione dei premi.

In termini generali, l'attività di microassicurazione, è caratterizzata da una serie di peculiarità:

- è rivolta a particolare classi/gruppi di soggetti che hanno un profilo di rischio omogeneo o che svolgano attività simili. Com'è noto, l'attività degli assicuratori si basa sulla legge dei grandi numeri ed è quindi necessario che i gruppi assicurati (*risk pools*) siano, oltre che numerosi, legati da rischi comuni;
- è strutturata in maniera semplice in termini di progettazione del prodotto, condizioni di sottoscrizione, raccolta premi, altre condizioni generali del contratto assicurativo;
- la protezione realizzata dal prodotto contro un determinato rischio non deve effettuarsi quando l'assicurato riesce a controllare da solo gli eventi dai quali dovrebbe proteggersi o quando l'evento, in realtà, si è già verificato;
- deve esistere un reale interesse, da parte dei soggetti da assicurare, ad acquisire il prodotto assicurativo (es. nel caso di un'assicurazione sulla casa, questa non potrà essere sottoscritta se non dai proprietari della stessa);
- l'assicuratore deve possedere sia gli strumenti utili a calcolare il rischio rispetto al quale sta fornendo copertura, sia quelli che gli permettono di misurare le eventuali perdite connesse al verificarsi di tale rischio. Tale misurazione/valutazione non sempre è agevole nel comparto della microassicurazione poiché questa coinvolge soggetti la cui storia creditizia/finanziaria e sociale non sempre è di agevole ricostruzione;
- le micropolizze dovrebbero garantire, in capo agli assicuratori, un rischio frazionato/diluito nel tempo, in modo che un unico evento non costringa l'erogatore del servizio a rimborsare contemporaneamente tutti gli assicurati;
- in alcuni casi può essere prevista la sovvenzione dei premi da parte di *policyholders* (enti pubblici, agenzie di sviluppo, donatori, ecc..) in cambio di promessa di indennizzo da parte dell'assicuratore nel caso si verifichi l'evento coperto.

Sulla base di una definizione coniata da uno studioso della materia assicurativa, le micropolizze devono essere caratterizzate dall'acronimo "SUAVE", vale a dire:

- **S = Semplice**, in termini di politiche, di procedure e condizioni di marketing;
- **U = Understood** (comprensibile), relativamente al rischio del pool degli assicurati, alle procedure e alla copertura;
- **A = Accessibile**, in merito all'acquisto, al pagamento dei premi e dei sinistri;
- **V = Valuable (prezzabile)**, al prezzo giusto in ordine alla copertura ben determinata;
- **E = Efficiente** per gli assicuratori, i canali di distribuzione, gli assicurati.

Un prodotto di microassicurazione deve essere, quindi, semplice, facile da comprendere, con un profilo di costo accessibile da parte dei suoi potenziali destinatari, facilmente prezzabile ed efficiente per tutti i soggetti coinvolti. Esso, inoltre, deve essere coerente con le esigenze e le richieste degli assicurati, in linea con i principi normativi vigenti e deve tener presente l'asimmetria informativa (azzardo morale e selezione avversa) nella gestione del rischio di frode.

Diverse tipologie di prodotti microassicurativi

Tutti i prodotti assicurativi "tradizionali" possono in linea di principio rientrare nel campo microassicurativo. Peraltro, i prodotti "tipici" di questo comparto sono polizze «*tailor made*», ovvero ritagliate rispetto a quelli che sono i rischi che le imprese affrontano a seconda del settore di attività in cui operano. Tra i prodotti maggiormente diffusi si citano i seguenti:

- **polizze sanitarie**
- **polizze infortuni**
- **polizze per spese funebri**
- **polizze CPI** (Creditor Protection Insurance) che, nel caso di un credito bancario, garantiscono il rimborso del debito residuo o il pagamento delle rate, qualora il cliente debba far fronte a situazioni difficili, provocate da eventi non controllabili, quali morte, invalidità (da infortunio e malattia) o grave malattia
- **polizze *property***
- **polizze di responsabilità civile**
- **polizze c.d. "business interruption".**

Possibile ruolo dei policy maker nel comparto della microassicurazione

Specie nell'attuale quadro congiunturale negativo, nel settore microassicurativo si ha l'esigenza di approcci strategici a livello nazionale, in cui policy maker, operatori, donatori, altre organizzazioni interagiscono tra di loro ed operano in modo coordinato e coerente per lo sviluppo e il corretto funzionamento dei programmi di microassicurazione.



I policy maker, dal loro canto, in tale settore possono **fornire risorse finanziarie**, stimolare i riassicuratori a garantire protezione contro alcuni *event-risk* (catastrofi naturali, disoccupazione, malattie, ecc), fornire le infrastrutture (ad esempio le strutture di assistenza sanitaria), promuovere l'educazione/la cultura all'assicurazione. Gli enti governativi possono, inoltre, contribuire allo sviluppo del mercato attraverso la **regolamentazione della microassicurazione** e il sostegno e lo stimolo alle **partnership pubblico-privato**.

Riguardo al possibile utilizzo dei **fondi comunitari** al fine di favorire lo sviluppo della microassicurazione, in Italia, esiste un'esperienza pratica nel campo dell'agricoltura, rappresentata dal decreto legislativo 102 del 2004, attraverso il quale i fondi comunitari pervengono – per il tramite dello Stato e delle regioni – agli agricoltori. Si tratta di coperture assicurative collegate ai rischi grandine: lo Stato fissa ex ante la percentuale di premio a suo carico attraverso l'utilizzo di questi fondi, che è pari all'80% del premio assicurativo, mentre il rimanente 20% resta a carico dell'assicurato, agricoltore finale. Questo perché sostanzialmente si tende ad evitare il cosiddetto *moral hazard*.

Tale tipo di polizza si è molto sviluppato attraverso i “Consorti di difesa”, enti collettivi che sostanzialmente fanno capo all'associazione nazionale ASNACODI. Questo, per sottolineare che la stipulazione collettiva permette all'assicuratore di ottimizzare i costi, tagliando in particolare i costi di intermediazione che l'assicuratore si troverebbe a dover affrontare per vendere tante micro polizze a tanti piccoli agricoltori.

Pertanto, il primo fattore per poter in qualche modo rafforzare l'interesse per il mercato assicurativo in Italia verso la microassicurazione è quello di **tagliare: a) i costi amministrativi** che sono alla base della stipulazione di una polizza; **b) i costi di liquidativi** che sono a valle del processo, nel momento in cui si viene a verificare un sinistro; **c) i costi di intermediazione**.

Un altro aspetto da valutare attentamente è quello della **misurazione del rischio assicurativo**. A differenza del mondo bancario, dove esistono banche dati che danno informazioni sensibili per misurare il merito di credito, nel campo assicurativo non si hanno strumenti di accesso alla misurazione della rischiosità dei soggetti da assicurare. Per questo diventa sempre più strategico individuare dei soggetti che possano svolgere per conto delle imprese assicurative una analisi preassuntiva, tra i quali possono essere annoverate anche organizzazioni del terzo settore attentamente selezionate.

Punti di forza e di debolezza

In base a quanto fin qui descritto, i punti di forza e di debolezza della microassicurazione possono essere così riassunti:

Punti di forza

- il fatto di fare riferimento alla **stessa clientela del microcredito** o di un altro prodotto microfinanziario favorisce la definizione di “pacchetti integrati” di microfinanza;
- la corresponsione, da parte dell’assicurato, di un **premio ridotto** consente di beneficiare di una copertura assicurativa senza affrontare grossi sacrifici;
- in caso di microcredito, la sottoscrizione di una micropolizza consente di **abbattere il rischio dei default** dei soggetti affidati;
- la microassicurazione consente ai microimprenditori di acquisire una **maggiore consapevolezza delle aree di rischio** cui si è esposti nello svolgimento della propria attività: più si è in grado di individuare i rischi a cui si è esposti, maggiore è la probabilità di riuscire a superarli in maniera positiva;
- un altro punto di forza potrebbe essere quello di poter beneficiare di **eventuali agevolazioni pubbliche** in sede di stipula del contratto;
- infine, la possibilità di offrire un **check up gratuito sui rischi**, ovvero una forma di «consulenza assicurativa» per meglio pianificare i bisogni assicurativi di ciascun soggetto. In particolare, il soggetto deputato a collocare i prodotti di microassicurazione non dovrà limitarsi alla semplice «messa a disposizione» dello strumento contrattuale, ma dovrà fornire altresì assistenza al micro imprenditore.

Punti di debolezza

- il primo aspetto critico è rappresentato dalla **limitatezza della copertura assicurativa**;
- altro aspetto critico è rappresentato dall'attuale e generalizzato **basso livello di educazione finanziaria e assicurativa** che sovente connota i microimprenditori;
- inoltre, i **bassi ritorni economici** sul singolo prodotto possono limitare - se non addirittura annullare - l’incentivo delle compagnie ad entrare nel mercato microassicurativo. Tuttavia, questo aspetto potrebbe essere in un certo senso aggirato attraverso la stipula delle polizze collettive, venendosi a ridurre conseguentemente quelli che sono i costi che le compagnie dovrebbero sopportare;
- altro punto di debolezza è, poi, rappresentato dalla **necessità di raggiungere una «soglia critica» di «micro-assicurati»**, sia per questioni di carattere tecnico, sia per quanto riguarda gli eventuali margini di profitto.



8. L'HOUSING MICROFINANCE (MICROCREDITO SOCIALE PER L'ABITAZIONE)

Definizione e finalità

L'Housing Microfinance può essere definito, in generale, come quel segmento della microfinanza che include una serie di servizi finanziari (prestiti, prodotti di risparmio e assicurativi) destinati alle esigenze abitative di segmenti di popolazione a basso reddito, normalmente escluse dai circuiti bancari e finanziari¹.

In questa sede, l'attenzione viene rivolta esclusivamente ai servizi di *microcredito sociale per l'abitazione* che, in considerazione della loro forte valenza sociale, fanno riferimento alla tipologia di microcredito disciplinata dall'articolo 111, comma 3 del TUB.

Il microcredito per l'abitazione rientra, inoltre, nel più vasto contesto delle politiche di Social housing che stanno prendendo corpo in questi ultimi anni in molti paesi europei, comprese alcune regioni del nostro paese. I suoi obiettivi possono essere ricondotti fondamentalmente:

- al miglioramento dell'abitabilità e della sicurezza degli immobili attraverso limitati interventi di ristrutturazione²;
- all'efficientamento energetico degli immobili stessi;
- al sostegno di quei soggetti che non risultino in grado di far fronte al pagamento di un numero limitato di canoni d'affitto o di rate di mutuo, al fine di favorirne la permanenza nelle abitazioni.

In sostanza, gli interventi in questione mirano a ridurre i rischi di una crescente disgregazione sociale che, soprattutto in questi anni di crisi, sta portando fasce sempre più ampie di popolazione verso un peggioramento delle condizioni di accesso ai beni di cittadinanza, quali in primo luogo la casa.

Utilizzando lo strumento del microcredito sociale, soprattutto se supportato da fondi pubblici di garanzia, è possibile intervenire in due principali direzioni:

- a) migliorare l'abitabilità e il ritorno a condizioni abitative standard di coloro che – proprietari o inquilini – hanno urgente necessità di effettuare migliorie alle proprie abitazioni, anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico;

¹ Al pari della microassicurazione e del microleasing non esiste una definizione giuridica dell'housing microfinance. Pertanto, la definizione qui proposta si basa sulle esperienze finora condotte in materia, in Italia e all'estero.

² In considerazione del limitato importo concedibile a titolo di microfinanziamento (massimo € 10.000) non viene prevista l'ipotesi di destinare il microcredito stesso all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione.



- b) prevenire il rischio di perdita del bene-casa con misure a supporto di quegli inquilini che rischiano di entrare nei circuiti veri e propri della povertà e dell'esclusione sociale, ad esempio a causa di un provvedimento di sfratto.

Beneficiari finali

I beneficiari del microcredito sociale per l'abitazione possono essere così individuati:

- proprietari di abitazioni che versino in situazioni abitative degradate e in condizioni di precarietà sociale ed economica;
- affittuari di abitazioni di edilizia pubblica e privata che versino anch'essi in situazioni abitative degradate e in condizioni di precarietà sociale ed economica.

Si tratta, pertanto, di soggetti facenti riferimento ad un target di popolazione particolarmente svantaggiato: anziani, disabili, madri sole con figli, immigrati, giovani coppie, immigrati, ecc..

Inoltre, in modo più indiretto, il microcredito sociale per l'abitazione può favorire l'occupabilità di tecnici e professionisti del settore abitativo attraverso specifiche iniziative di formazione.

Possibile destinazione del microcredito per l'abitazione

In relazione agli obiettivi e alle tipologie di destinatari finali sopra richiamati, si indicano di seguito alcune possibili destinazioni del microcredito sociale per l'abitazione:

1. Per *proprietari di immobili* che si trovino in condizioni di *deprivazione materiale e sociale*:

- pagamento di un numero (limitato) di rate di un mutuo per prevenire gravi condizioni di insolvenza presso le banche creditrici;
- piccole ristrutturazioni di immobili necessarie a garantire la presenza di condizioni igienico-sanitarie necessarie all'abitabilità effettiva dell'immobile;
- spese per la messa a norma degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, etc.;
- miglioramento dell'efficienza energetica dell'abitazione (sostituzione degli infissi, installazione di impianti fotovoltaici, ecc.);
- ristrutturazione dello stabile condominiale;



- rimozione Eternit da vecchi immobili di proprietà ad uso residenziale e artigianale/commerciale.

2. Per *affittuari di immobili privati* che si trovino in condizioni di deprivazione materiale e sociale³:

- pagamento di un numero limitato di canoni di locazione arretrati come strumento preventivo dello sfratto;
- copertura spese eventuali danni causati dall'inquilino stesso;
- copertura eventuali rate condominiali insolute;
- ristrutturazioni concordate con il proprietario dell'immobile, da detrarre dal canone di locazione in proporzione;
- anticipo pagamento di depositi cauzionali per l'affitto di nuovi appartamenti in presenza di sfratto esecutivo e/o pagamento dei primi mesi di canone di locazione;
- sostegno al pagamento dell'affitto di alloggi temporanei (max 18 mesi) in caso di avvenuto sfratto e in attesa di una nuova collocazione abitativa.

3. Per *affittuari di immobili di edilizia residenziale pubblica* che si trovino in condizioni di deprivazione materiale e sociale:

- pagamento di un numero limitato di canoni di locazione insoluti come strumento preventivo dello sfratto;
- sostegno al pagamento dell'affitto di alloggi temporanei (max 18 mesi) in caso di avvenuto sfratto e in attesa di una nuova collocazione abitativa;
- anticipo pagamento di depositi cauzionali per l'affitto di nuovi appartamenti in presenza di sfratto esecutivo e/o pagamento dei primi mesi di canone di locazione.

³ A sostegno delle prerogative dei proprietari privati che abbiano affittato il loro immobile o siano disponibili a farlo in regime di *canone concordato*.

Servizi di accompagnamento

Come previsto per il microcredito sociale dal 3° comma dell'art. 111 del TUB e dal relativo decreto attuativo, il microcredito sociale per l'abitazione dovrà essere accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare che contribuiscano a favorire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.

Inoltre, come detto precedentemente, i beneficiari del microcredito possono avvalersi di tecnici in grado di fornire loro un'assistenza tecnica sui lavori da realizzare e, nel contempo, le banche possono acquisire una sorta di "certificazione tecnica" sulla sostenibilità dell'investimento. Tale assistenza tecnica può riguardare, ad esempio, l'analisi delle effettive esigenze del richiedente, le condizioni dell'immobile, la stima dei lavori da eseguire e la rendicontazione finale.

I fondi di garanzia

L'intervento di un Fondo di garanzia, può rappresentare un elemento fondamentale ai fini dello sviluppo del microcredito sociale per l'abitazione. Il microcredito infatti, si configura per le banche come un'attività più costosa, in quanto più rischiosa rispetto alla tradizionale attività di finanziamento, perché rivolta a soggetti con basso merito creditizio e non in grado di offrire informazioni sufficienti per una migliore valutazione del rischio di credito connesso alle loro esposizioni.

Come già sottolineato nel precedente paragrafo 3 sugli strumenti finanziari per il microcredito, il Fondo di garanzia consente alla banca di ridurre il rischio di credito e, quindi, di erogare finanziamenti a condizioni migliori rispetto all'ipotesi di prestiti non garantiti. Inoltre, qualora a valere sui fondi in oggetto siano erogate garanzie *compliant* alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, queste sono in grado di ridurre anche l'accantonamento patrimoniale cui sono obbligate a fronte del rischio di credito connesso all'attività di prestito.

Nell'ottica di uno sviluppo del microcredito sociale per l'abitazione, questo favorisce l'inclusione finanziaria dei soggetti con basso merito creditizio.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Competitività delle libere professioni: Il ruolo di Invitalia

Alessandro Palmitelli

Incentivi alle imprese - Product Manager

Roma, 22 luglio 2015



Invitalia: Agenzia per lo sviluppo

Invitalia agisce su mandato del Governo per accrescere la **competitività dell'Italia**, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo.

I nostri obiettivi sono:

- **Sostenere** la crescita del sistema produttivo attraverso la gestione di incentivi alle imprese
- **Valorizzare** le potenzialità dei territori supportando le amministrazioni centrali e locali
- **Favorire** l'attrazione degli investimenti esteri



Al servizio delle imprese

Sosteniamo la **nascita di nuove imprese** e la realizzazione di **investimenti strategici** di grandi dimensioni, con particolare attenzione ai progetti innovativi nei **settori chiave** per la crescita del Paese.

>> Perché un'idea è buona solo se si trasforma in realtà



Ambiti di intervento:

- Creazione di nuove imprese
- Rafforzamento competitivo delle imprese
- Investimenti strategici
- Programmi di rilancio delle aree di crisi industriali

Al servizio delle imprese - 1

>> Creazione di nuove imprese

Vogliamo incoraggiare la creazione di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione e lo **start up di iniziative innovative e spin off da ricerca**, in particolare nell'economia digitale.

>> Rafforzamento competitivo delle imprese

Vogliamo favorire **la crescita e l'innovazione dei sistemi produttivi**, potenziando la capacità di aggregazione delle reti di impresa e agevolando i processi di trasferimento tecnologico.

Al servizio delle imprese - 2

>> **Investimenti strategici**

Vogliamo sostenere i **progetti strategici e innovativi di grandi dimensioni** e favorire l'attrazione di investimenti esteri con l'obiettivo di rafforzare la struttura produttiva del paese.

>> **Programmi di rilancio delle aree di crisi industriale**

Interveniamo nelle aree colpite da grave crisi socio-economica e occupazionale, contribuendo a definire un programma di rilancio, progettando interventi ad hoc e realizzando azioni specifiche sulla base delle priorità e delle caratteristiche dei singoli territori.

Incentivi per la Creazione di Nuove Imprese

Autoimpiego

Supporta le persone **prive di occupazione** nell'avvio di **nuove attività imprenditoriali**.

→ oltre **111.000** nuove attività imprenditoriali avviate, per circa **5,3 miliardi** di euro di investimenti attivati, **194.114** posti di lavoro creati

Auto imprenditorialità

Sostiene i giovani che vogliono fare impresa.

→ oltre **2.000** imprese create, per **2,6 miliardi** di euro di investimenti attivati, **32.727** posti di lavoro creati

In corso di modifica – non è possibile al momento presentare domanda

Smart&Start Italia

Sostiene la nascita e la crescita delle **start-up innovative** ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all' economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica

→ **547 iniziative finanziate**, **134 milioni** di euro di investimenti attivati, **127 milioni** di agevolazioni concesso



Gli incentivi per le libere professioni

D. Lgs. 185/2000 Titolo I: *a breve sostituito da Nuove Imprese a Tasso Zero*

Autoimprenditorialità

promuove la creazione di nuove società costituite da giovani e donne per:

- favorire l'**ampliamento della base produttiva ed occupazionale**
- sviluppare **nuova imprenditorialità**
- diffondere e **promuovere la cultura d'impresa**

D. Lgs. 185/2000 Titolo II

Autoimpiego

sostiene la nascita di nuove iniziative imprenditoriali per:

- favorire l'**inserimento nel mondo del lavoro** di soggetti privi di occupazione
- **qualificare il profilo di competenze** professionali dei soggetti beneficiari
- incentivare lo **sviluppo del tessuto imprenditoriale** locale

Gli incentivi per le libere professioni

D. Lgs. 185/2000 Titolo I e II:

<i>Risultati ultimi 10 anni</i>		DATO NAZIONALE	CENTRO NORD	SUD
▪ nuove imprese finanziate ▪ Investimenti attivati (€/mln) ▪ nuovi posti di lavoro		9.076	822	8.254
		261	30	230
		14.782	1.758	13.024
		Ditte Individuali (P.IVA)	Società	
→	▪ nuove imprese finanziate	7.840	1.236	

Gli incentivi per le libere professioni

Autoimpiego

Lavoro Autonomo

Settori: produzione di beni, fornitura di servizi, commercio (agricoltura esclusa)

Importo massimo investimenti:
25.823 € + IVA

Agevolazioni finanziarie: a completa copertura dell'investimento, entro il limite del "de minimis"

- contributo a fondo perduto per l'investimento
- finanziamento a tasso agevolato per l'investimento (durata 5 anni)
- contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno, per un importo massimo di 5.165 €

Supporto allo startup:

- accompagnamento alla progettazione
- assistenza tecnica e gestionale

Microimpresa

Settori: produzione di beni, fornitura di servizi, (commercio ed agricoltura esclusi)

Importo massimo investimenti:
129.114 € + IVA

Agevolazioni finanziarie: a completa copertura dell'investimento, entro il limite del "de minimis"

- contributo a fondo perduto per l'investimento
- finanziamento a tasso agevolato per l'investimento (durata 7 anni)
- contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno

Supporto allo startup:

- accompagnamento alla progettazione
- assistenza tecnica e gestionale

Gli incentivi per le libere professioni

Sostegno alle start-up innovative

Obiettivo

Sostenere la nascita e la crescita delle **start-up innovative** per:

- ✓ contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale
- ✓ sostenere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca
- ✓ promuovere la diffusione di imprese che operano nel digitale
- ✓ favorire il rientro dei ricercatori italiani dall'estero

Chi

- ✓ **“start-up innovative”**: società che rispetta i requisiti dell’art.25 DL 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese **startup.registroimprese.it** costituita da non più di 48 mesi.
- ✓ **persone fisiche**:
 - che intendono costituire una «start up innovativa»
 - anche residenti all'estero o di nazionalità straniera

Dove

Tutta Italia

Dotazione finanziaria

Circa 200 milioni di euro circa

Nuove imprese a tasso zero

Obiettivo

Sostenere la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente partecipazione giovanile o femminile

Destinatari

Piccole imprese costituite da non più di 12 mesi
Maggioranza numerica dei soci e di quote di partecipazione, in capo a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne

Ambito di applicazione

Tutto il territorio nazionale

Tipologia ed entità dell'aiuto

Mutuo agevolato a tasso zero; programmi di investimento non superiori ad € 1.500.000

Come funzionerà:

- modalità **paperless** di presentazione business plan
- valutazione basata **sull'analisi** del business plan e sul **colloquio**
- **istruttoria** in **60 giorni** dalla presentazione del business plan e della documentazione completa



**PER CREARE E SVILUPPARE IMPRESE
SERVONO IDEE, CAPACITÀ E DENARO.**

SE HAI LE PRIME DUE FATTI AVANTI.